CAPITOLI
DELL'OPERA
DI S. JACOPO
Della Città di Piſtoia.

Nuovamente riſtampati con alcune Addizioni, e con un Indice più diſtinto.

IN PISTOIA,

Nella Nuova Stamperia di Steſano Gatti.

Con Licenza de' Superiori l' Anno 1696.

TAVOLA DE' CAPITOLI DI S. JACOPO

A

B

† 2 Non

vi

E

F

Mi-

O

P

Ordi

Sa-

S

T

V

FINE DELLA TAVOLA.

CAPITOLI
SOPRA LA GRASCIA
COMPILATI

Dalli Signori Operaj di S. Jacopo, & eletti dal General Consiglio a quest' effetto.

AL NOME DI DIO. Amen.

AVvertendo li presenti Operaj di S. Jacopo, & altri Signori eletti a capitolare sopra le cose appartenenti alla Grascia, per ordine del Consiglio Generale della Città di Pistoia, e di permissione degli Illustrissimi, e Clarissimi Signori del Consiglio, e Pratica di S. A. S. sopra il Governo di detta Città, &c.

Che tutti li casi occorrenti non si possino con particolar legge comprendere, e che la natura sempre manda fuora cose nuove, e come per proverbio si dice, fatta la legge, e presentata la malizia; avendo per esperienza, maestra di tutte le cose conosciuto, che li Capitoli sino quì fatti sopra tali grasce, non proveggono a pieno a tutte le cose, che occorrono giornalmente, mediante le malizie degli Uomini; e che molte cose di nuovo occorse anno bisogno di nuovi ajuti, e desiderando, che li sottoposti a tale Ofizio della Grascia faccino il debito loro, e li poveri non siano defraudati, e l' universale non patisca, conoscendo, che mediante le pene, li cattivi si astengono dagli errori, e la Giustizia hà il suo luogo: però ordinorono nel modo, e forma infrascritto, cioè.

§. 1. Statuiamo, ordiniamo, e comandiamo, che qualsivoglia, che vorrà esercitare nella Città, Contado, Distretto, e Montagna di

 Pisto-

Pistoia, l'arte del Beccaio, pizzicagnolo, Fornaio, Oliandolo, & altre arti sottoposte alla Grascia, & al Magistrato de' Signori Operaj di S. Jacopo della medesima Città, immediatamente, che darà principio ad esercitare ciascuna di dette arti s'intenda sottoposto non solo all'osservanza di quanto dispongono li Capitoli di detta Opera, ma ancora al Magistrato de' Signori Operaj, & alle pene apposte in essi Capitoli contro li trasgressori, & inosservanti. Sia tenuto renunziare in specie a tutti li privilegj, immunità, o esenzioni, & a qualunque grazia, ch' avesse, della quale fusse necessario farne special menzione, in virtù della quale non venisse immediatamente sottoposto al detto Magistrato di S. Jacopo, e come trasgressore, & inosservante di quanto si dispone per li Capitoli di detta Opera non potesse essere convenuto, & astretto alle pene contenute in detti Capitoli.

§. 2. Che tutti li Beccaj, Pescivendoli, Pizzicagnoli, Fornaj, & altri di qualunque sorte sottoposti al detto Ofizio della Grascia della Città di Pistoia, & alla jurisdizione degli Operaj di S. Jacopo, devino respettivamente dare il giusto peso, e non trascendere il prezzo dato loro, o da darsi per detti Operaj secondo li presenti Capitoli, e dare la roba conveniente, e ragionevole, sotto le pene, e pregiudizj, che di sotto si contiene respettivamente, da applicarsi secondo gli ordini, e Capitoli infrascritti.

§. 3. Conoscendo, che le pene di lire cinque sono disprezzate per essere piccole, e può ciascuno in un giorno rinfrancarsele: Ordiniamo, che ciascun Beccaio, Pizzicagnolo, o altro sottoposto a detta Grascia, che sarà trovato in fraude, o errore dal Massaio di detta Città, o altro a ciò deputato per la prima volta caschi in pena di lire cinque; la seconda volta caschi in pena di lire dieci, la terza volta di lire venti, la quarta volta della Cattura, & arbitrio della Clarissima Pratica, la quale doverà esser avvisata delle trasgressioni per misurare le pene, etiam afflittive di corpo, come gli parrà di giustizia.

§. 4. E se alcuno errasse ancora la quinta volta; oltre le sopradette pene; se sarà Beccaio, non possa per un'Anno esercitare, o far esercitare la Beccheria, sotto pena di stare un'anno dentro a' ferri delle Stinche di Pistoia, e se sarà Pizzicagnolo, gli si suggelli la Bottega, e non possa esercitare, ne fare esercitare per un'anno sotto pena di scudi venticinque, e non possa aprirla senza licenza di detti Operaj, quali possino darla per qualche giusta, e ragionevol causa, come sarebbe spegner fuoco, cavar libri, e simili altre cause, ma di subito si debba riserrare per il sopradetto tempo; e se fusse altro sottoposto a detta Grascia, caschi ne' medesimi pregiudizj detti di sopra; e se non avesse bot-

tega

tega, o desco residente, sia privo esercitare suo esercizio per detto tempo, e modi, salvo i Fornaj, e Panattieri, de' quali di sotto si dirà specialmente.

§ 5 Che li errori commessi dalli sottoposti in un dì;non s'intendino più d' un errore, quantunque fossero molti, purchè siano della medesima specie, cioè quanto alla multiplicazione delle pene, e perciò si devino punire, come appresso, cioè exempligratia, sarà trovato uno il primo dì in più errori della medesima specie; quel tale devasi condennare per ciascuno errore in quella pena, che viene ordinata per li presenti Capitoli senza multiplicazione di pene; il secondo, o altro giorno similmente, che sara ritrovato in più errori, come sopra, sia condennato per ciascun' errore nelle pene ordinate, e di più il secondo grado di errore in lire dieci, e dipoi successivamente in altri giorni per ogni grado di errore; di maniera che la pena delle lire dieci, non s' intenda moltiplicata secondo gli errori, ma solo secondo li giorni, e gradi di errori, e così una volta il giorno, e non una volta per errore.

Ordini per li Beccaj.

STatuiamo, ordiniamo, e comandiamo, che li Beccaj della Città, Contado, e Distretto di Pistoia, siano tenuti, e devino osservare inviolabilmente quanto appresso cioè.

§ 1 Non possino in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore amazzare, o fare ammazzare bestie boccine di qualsivoglia sorte, & in qualsivoglia tempo dell'anno, se prima non averanno domandata, & ottenuta licenza da gli Operaj di S. Jacopo, o loro Proposto in scriptis, e visitata, e riconosciuta dal Massaio, o Sotto massaio per buona, sana, e mercantile, e di quella specie, e qualità, che anno ottenuta la licenza; qual Massaio, o Sotto massaio deva visitarle vive, e morte, sotto le pene, che sotto si dirà. E deva conseguire per sua fatica delle visite soldi tredici, e denari quattro per qualsivoglia bestia, sotto pena al Beccaio di lire venticinque per qualsivoglia volta, o per qualsivoglia bestia; nella qual pena caschi, quando ammazzasse bestie anco allupate, infette, sgarrettate, percosse, o altrimenti fortuite: in tal caso s'intendino essere incorsi oltre la detta pena pecuniaria di lire venticinque, come sopra, e nella perdita di tal carne da abruciarsi, o sotterrarsi, o altrimenti distribuirsi, non essendo infetta, a beneplacito de'Signori Operaj, e nella cattura, & arbitrio della Clarissima Pratica, alla quale il Cancelliere dell' Opera sia tenuto dar pronto ragguaglio della Cattura. B 2 §. 2.

§. 2. Che nella medesima pena incorrino se saranno trovati avere ammazzato, macellato, o venduto carni simili infette, o fortuite di bestie minute, come Pecore, Capre, Becchi Castrati, Agnelle, o Mannerini, o altre di simili specie.

§. 3. Che non si possino ammazzare, o scorticare bestiami di alcuna sorte nelle beccherie; ma alli Scorticatoj soliti, e non altrove, pena lire dieci.

§. 4. Che non possino vender carne di alcuna sorte, se prima non anno ottenuta la vendita, e perciò siano tenuti tutti li Beccaj ogni mattina di Sabato, andare, o mandare all'Opera di S. Jacopo all'ora destinata, cioè al primo tocco della Messa cantata della Cattedrale, la mostra delle carni boccine, che anno macellato con licenza, e visita per ottenere la vendita, che durare debba almeno per otto giorni, e per quel più, che parrà a' Signori Operaj, o Proposto, sotto pena di lire cinque, non comparendo all' Opera con la mostra, e di lire dieci per giorno, che vendesse senza la vendita de' Sig. Operaj di mano del loro Cancelliere.

§. 5. Che li Beccaj delle Podesterie devino venire almeno il primo Sabato d'ogni mese per la vendita delle carni pena di lire venticinque, e mancando per tre mesi continui cadino in pena di lire cinquanta, e la cattura, & arbitrio, come sopra.

§. 6. Che le vendite se li devino fare scrivere dal Cancelliere dell' Opera in tavoletta verniciata, quale devino tenere appesa in mostra, avanti la panca, dove tagliano in luogo comodo, da potersi vedere, e leggere da ciascuno, sotto pena di lire dieci, qual vendita la devino ottenere gratis, & in quella deva il Cancelliere descrivere il nome di quella persona che leverà detta vendita, siccome il giorno, mese, e anno che la consegna, e quando venissero per la vendita fuori del Sabato, e Domenica vi deva in essa notare l'ora precisa di più per tor via ogni occasione a Macellari di trasgredire, e deludere i Ministri dell' Opera.

§. 7. Che nella Beccheria delle carni gentili, non si possa tenere, o vendere, se non l'infrascritte carni. Che nella Beccheria delle Carni feriali non si possa tenere bestie solite macellarsi nella Beccheria delle carni gentili, ma solamente l'infrascritte.

§. 8. E perciò per tor via le difficoltà, che possono nascere circa la qualità, e tempi de' bestiami, che si possono ammazzare in qualsivoglia Beccheria; si è fatta questa dichiarazione da osservarsi inviolabilmente, alla pena di lire 25. per ciascuno, e ciascuna volta, e da applicarsi secondo lo Statuto vecchio lib. 6. rub. 44.

In

In Pistoia.

Nella Beccheria delle Carni gentili.

Carni gentili di Vitelle, che non abbino mosso, e d'un mosso tutto l'Anno.

Castrati, e Agnelle tutto l'Anno.

Cordesche, o Agnelle da libbre 24. in giù da Pasqua di Resurezione, fino a San Giovanni.

Mannerini non mossi, e Castrati cogliuti, e non castrati.

Porci maschi sanati, da calendi di Novembre per tutto Carnevale.

Buoi di Calendi di Novembre, fino alla Pasqua di Resurrezione, e l'ottava del Corpus Domini, e di S. Jacopo.

§. 9. Nelle Beccherie delle carni feriali, possino macellare Vacche almeno di due mosse, Buoi, e Tori tutto l'Anno, & ancora

Pecore)
Capre)
Becchi) tutto l'Anno, come sopra
Montoni)
Manzi mossi più di due volte)

Troje, Verri, sanate, e non sanate, da' Calendi di Novembre a tutto Carnevale.

Con che li Sig. Operaj possino condere licenza alli Beccaj delle carni gentili di ammazzare Manzi di due in tre mosse in ogni tempo, quando la scarsezza de' Bestiami lo richiedesse.

Si possa ben quivi macellare, e vendere tutte le bestie sgarettate, tralizzate, allupate, o guaste da altri animali per qualche disgrazia, o in altro modo fortuitamente morte, purchè non siano infette, o febbricitanti veramente, o morticine, o pidocchiose.

Porta Caldatica, e)
Porta Lucchese)

§. 10. Tutte le bestie, che si ammazzano in Beccheria delle carni gentili, nel modo, e forma, che quivi si dice, e devino sempre vendere un quattrino meno la libbra di dette Beccherie gentili.

Porta al Borgo, e)
Porta S. Marco)

§ 11. Tutte le bestie, conforme, che si dice nelle Beccherie dellle carni feriali, & un quattrino meno la libbra.

§. 12. Li Beccaj delle carni feriali, e di Porta S. Marco, e Porta al Borgo, quando ottenessero licenza di ammazzare Vitelle mosse, non possino macellare, nè tenere nel medesimo tempo in bottega, o tagliare in su le panche carne di Vacca.

§. 13.

§. 13. La Beccheria di Porta Caldatica, non possa farsi, che dal canto di S. Paolo, alla Porta.

§. 14. E porta Lucchese, da S. Gregorio alla Porta.

§. 15. Porta S. Marco, dalle Monache di S. Bastiano alla Porta.

§. 16. Porta al Borgo, da S. Maria Maddalena alla Porta, sotto pene a ciascuno dell' arbitrio del Magistrato, e di farli subito serrare la Bottega.

§. 17. Li Bovi non si possino ammazzare dalla Pasqua di Resurrezione a tutto Ottobre, al qual tempo in tutte le Beccherie si possino ammazzare con licenza, visita, mostra, e vendita sopradette; accettuati i casi fortuiti, sopra espressamente concessi.

§. 18. Da Calende di Novembre per tutto Carnovale, si possino ammazzare bestie porcine, & in altro tempo non si possino ammazzare senza licenza degli Operaj, o Proposto, e pagato al Massaio soldi 15 & al Cancelliere dell' Opera soldi 5. per ciascuno animale; qual Cancelliere sia tenuto registrare ad un libretto a parte, giorno per giorno le licenze con il nome del Proposto, del Beccaio, o pizzicagnolo, e il numero de' Porci, & essendo ritrovati con li Majali, o parte di quelli morti senza la licenza predetta, s' intendino essere incorsi toties quoties in pena di lire 25. come delle Bestie Boccine al num. 1. si dice.

§. 19. Similmente delle licenze, che ciascuno ottenesse di macellare bestie fortuite, o di ammazzare quelle sorti di bestie, che secondo la soprascritta proibizione non potessino ammazzare, devino pagare soldi cinque per qualsivoglia licenza insolita al detto Cancelliere, quale sia tenuto registrarle come sopra.

§. 20. Che ciascuno, che voglia esercitare l' arte del Beccaio, e Macellaro, e vender carne di qualsivoglia sorte; deva ogni Anno dare idoneo mallevadore, da approvarsi da' Sig. Operaj di pagare fra otto giorni il bestiame, che compera, quale termine passato, se non sarà fatto richiamo dal venditore contro detto mallevadore, il medesimo resti libero dall' obligazione: ma se dentro gl' otto giorni ne averà fatto richiamo; s' intenda prorogata l' obligazione per altri otto giorni, e così da otto giorni in otto giorni dal fatto richiamo; quali obligazioni deva pigliare ogni Anno il Cancelliere dell' Opera, da notarsi sul libro degli atti solamente, come si fa delle rivendugliole, e consegui sca soldi 13. per ciascuno, e fino non abbia dato mallevadore, non possa esercitare detta arte, sotto pena di lire 25. come al libro di Stanziamenti antico, approvato dalla Clarissima pratica sotto li 2. Dicembre 1546.

§. 21. Che non possino condurre nelle loro Beccherie carni di alcuna

cuna forte in pezzi, nè bestie minute senza testa, alla pena di lire venticinque, e di più della perdita della carne spezzata, che sarà trovata condursi.

§. 22. Che pigliando più denaro di quello, che costasse la carne venduta secondo il peso, e vendita predetta incorrino in pena di lire cinque per ciascuna volta da moltiplicarsi, come si è detto di sopra nel Capitolo terzo de' generali, etiam che il denaro non fusse più di due quattrini.

§. 23. Non possino tenere sotto qualsivoglia pretesto carni nascoste, o serrate, ma quelle tenere fuori in mostra, pena lire 25. e non possino denegarle a nessuno, che voglia comperare, sotto la medesima pena.

§. 24. Che non possino tenere bestie morte, ne tagliarle nelle loro case proprie sotto pena di lire venticinque per ciascuna volta.

§. 25. Che le Beccherie si aprino ogni giorno, eccetto il Venerdì, e Quadragesima, come sotto si dirà, e stiano aperte i giorni feriali, da ora di terza fino alle ventiquattro, e d'Inverno, fino alle tre ore, & i giorni festivi da mattina fino all'ora di Messa cantata, & il giorno dopo il vespro fino alla sera; sotto pena di lire dieci.

§. 26. Che una chiave di dette Beccherie la tenga il Gabelliere del macello, e l'altra uno de' Beccaj, che quivi taglia, una settimana per ciascuno, e non si possino aprire senza ambi le chiavi; alla pena di lire cinque per ciascuno, e ciascuna volta.

§. 27. Che nelle Beccherie della Sala nuova, e vecchia non si possino fare, nè tenere fuochi, eccetto che di brace, o carbone alla pena di lire cinque.

§. 28. Che ciascun Beccaio, che darà a credenza a qualsivoglia, deva subito scrivere il peso della carne data, e tirarne fuora il prezzo, acciò da' Massaj si possi riscontrare, se danno il giusto, sotto pena di lire cinque, da applicarsi in conformità dello Statuto Libro Sesto Rub. 44.

§. 29. Possino vendere senza domandare, o ottenere vendita.

Il Sabato, o settimana innanzi S. Jacopo.
Il Sabato del Carnevale con i tre giorni seguenti.
Il Sabato Santo.
Il Sabato avanti Natale.
Il Sabato avanti la Pentecoste con tutte l'ottave.
Il Sabato avanti Calendi di Novembre.

Avvertendo, che non possino vendere a prezzi eccessivi; di maniera che sentendosi reclami, li Sig. Operaj possino moderarli, e stabilirli

lirli il prezzo anco ne' detti tempi, quali siano tenuti osservare sotto le soprascritte pene.

§. 30. Chi sarà trovato avere ammazzato altra qualità di bestia di quella, che averà domandato, & ottenuto la licenza, e così vorrà ingannare il Magistrato; caschi in pena dell'arbitrio di detto Magistrato, che avuto riguardo alla fraude si possa estendere fino a due tratti di fune, da darseli in tal caso con le già dette participazioni della Clarissima Pratica.

§. 31. Che non possino far vendere, ne tenere in Beccheria dentro la Città di Pistoia, salsicce, ne salsicciotti, mortadelle, biroldi, o sambudelli, alla pena di lire dieci.

§. 32. Sieno tenuti osservare tutti li Capitoli, & ordini, che parlano della loro arte, e gabella del macello, sotto le pene in essi contenute.

§. 33. Che alcuno Beccaio forestiero, e che non tagli, e venda nella Città, Contado, Distretto, o Montagna di Pistoia; non possa, o li sia lecito fuori de' tempi di fiera, o mercati comperare bestiami d'alcuna sorte in questo Commissariato, o Capitanato di Montagna, sotto pena di scudi dieci d'oro, e arbitrio, e cattura da applicarsi in conformità, che dispone la Legge.

§. 34. Che tutti li Beccaj devino vendere tutto il Sevo a' Pizzicagnoli di Pistoia, o ad altri della Città a prezzo giusto, & in caso di discordia del prezzo; si deva stare alla dichiarazione de' Signori Operaj, pena lire dieci, & arbitrio, e non possino in alcun modo, ne sotto qualsivoglia protesto, o quesito colore mandare fuori della Città, e sua Jurisdizione sego nè candele di sego in alcuna minima quantità ne dell'uno, ne dell'altre senza la licenza del Magistrato, o Proposto, acciò la Città non rimanga esausta di sego, e candele, sotto pena contrafacendo di lire dieci, e la perdita della roba.

§. 35. Non si possino macellare bestie da lavoro, non smesse, alla pena di scudi tre d'oro; nè vacche da frutto, ma inutili, alla detta pena.

Nè siano arditi di fare insulti, bravare, o minacciare li Massaj, o altre persone, che li facessero ripesare la carne; alla pena di tratti due di corda, & arbitrio, come sopra.

§. 36. Non possino li Beccaj di Pistoia condurre di fuori dentro la Città carne macellata, per evitare le fraudi di macellare bestie senza visite, alla pena della perdita della carne, e lire venticinque la prima volta; la seconda lire 50., e perdita della carne, la terza di lire settanta, perdita della carne, e tratti due di fune, da darseli con le participazioni suddette.

§. 37.

§. 37. Non possa chi esercita la Beccheria di carni gentili, tenere, o tagliare per sè, nè per altri nelle Beccherie, o Panche carni feriali, pena di lire cinquanta, e l'arbitrio.

Per li Pizzicagnoli.

TUtti quelli, che vorranno esercitare nella Città, Contado, Distretto, e Dominio Pistoiese l'arte del Pizzicagnolo: siano sottoposti, & obligati alla inviolabile osservanza di tutti gli ordini, e commissioni de' Signori Operaj sopra le grascie, & in specie delli infrascritti.

§. 1. Siano obligati tenere la vendita delle mercanzie, solita darsi, descritta in una tavoletta verniciata di mano del Cancelliere appesa avanti la stadera in mostra in luogo comodo da vedersi da ciascuna persona, & apporvi il nome di chi la ricevè giorno, mese, & anno che fù consegnata sotto pena di lire dieci.

§. 2. Non possino in modo alcuno vendere alcuna mercanzia con stadera a mano, e con funicelle; mà con stadera in pernio, con catenelle nette, e pulite, pena lire cinque, & arbitrio.

§. 3. Non possino ammazzare porci se non da Novembre a tutto carnevale, e non in altro tempo, se non nel modo, e forma, e con le debite licenze, come è disposto sopra al Capitolo 18. de' Beccaj.

§. 4. Item proibiamo a detti il potere comperare Porci, o carne di essi da i Beccaj, senza necessità, & ottenutane licenza dal Proposto, pena lire dieci, & arbitrio.

§. 5. Proibiamo a detti Pizzicagnoli il potere salare capi, zampe, scamerite, o ariste senza licenza ottenuta dalli Operaj, e registrata, come è detto, pena lire dieci, & arbitrio.

§. 6. Debbino fare le Salsicce di carne buona di porco, nō corrotta, nè di troia, o verri, ben peste, pepate, e corredate, & asciutte in fornello, mercantili, e buone sotto pena di lire dieci per ciascuna volta, che sono trovati in errore, e la perdita delle Salsicce; del che si stia alla dichiarazione de' Signori Operaj avendo avute quelle informazioni da' periti, che da loro saranno giudicate opportune; e le Salsicce si diano a' poveri Carcerati.

§. 7. Nè possino vendere Salsicce, se prima non anno avuta la licenza, e vendita, alla pena di lire dieci; qual prezzo si dia da' Signori Operaj uniformemente a tutti in conformità dello Statuto, e vendendole più della vendita, incorrino nella pena di lire cinque, come li Beccaj, che vendono più della vendita, con la multiplicazione

delle pene, come nel Capitolo 3. e addizione fatta degli Universali.

§. 8. Le vendite, e prezzi delle carni secche, lardi, sugne, salsicciotti, strutti, candele, & altre simili grasce, le devino ricevere due volte l'Anno, come sotto si dirà, e di più ad arbitrio del Magistrato secondo l'occorrenze; quali vendite avute, se alcuno denegherà di fare dette grasce, o fatte denegherà di venderle, o le terrà a vendere di nascosto; per la prima volta che li sarà comandato, caschino in pena di tener serrata la bottega per quindici giorni; per la seconda volta, per tutto il tempo, che durerà detto Magistrato, oltre alla predetta pena di lire cinque; trovandosi avere in bottega, magazzino, casa, o altro luogo a loro libera disposizione delle cose denegate; perdino dette robe, da distribuirsi a' poveri Monasterj di Monache di Pistoia, & a' Carcerati ad arbitrio di detti Operaj.

§. 9. Proibiamo a detti Pizzicagnoli il poter mettere Porci vivi, o morti in loro botteghe, case, o magazzini, e quivi ritenerli; ma siano tenuti mettergli in Beccheria, e quelli quivi spezzare, e portar via la carne per fare le Salsicce; & il resto si debba vendere in Beccheria pubblicamente secondo la vendita, a chi ne vole. Non possino già detti Pizzicagnoli vendere del Porco in loro botteghe; fuor che paraquori, e costolati, cotenne, & ossi alla pena di lire cinque. Questo dichiarato, che se averanno bisgno per la loro famiglia di un Porco, lo possino far condurre, con licenza però espressa degli Operaj, o Proposto, da ottenersi, e registrarsi, come sopra, non intendendo di pregiudicare a' Gabellieri del macello nel pagamēto della sua gabella, purche di quella, ad alcuno non vendino in alcun modo, sotto la medesima pena contrafacendo.

§. 10. Item proibiamo a detti Pizzicagnoli il poter vendere in grosso fuori della Città, e sua jurisdizione carne secche, Salsicciotti, Mortadelle, e Salumi, e Candele, senza licenza del Magistrato, o Proposto da ottenersi come sopra, acciò la Città non rimanga in penuria di dette grasce, onde nel concedere detta licenza devono considerare, che non ne resti sfornita la Città; pena contrafacendo di scudi dieci d'oro, & arbitrio.

§. 11. Proibiamo il poter far candele senza licenza, quali fatte, devino presentare il saggio, cioè una candela all'Opera, acciò fatta la prova della qualità di esse, ottenghino la vendita, avanti la quale non possino vendere ad alcuno, pena di lire dieci per qualsivoglia di dette contravenzioni.

§. 12. Non possino fare i mazzi di dette candele se non di quattro, o cinque la libbra, se non con commissione espressa; altrimenti tutti i
maz-

mazzi di dette candele, trovate di meno peso di libbre una; siano levate dal Massaio, e condotte, all'Opera, per disporne ad arbitrio degli Operaj, oltre la pena di lire cinque, per ciascuna volta.

§. 13. Proibiamo a detti Pizzicagnoli il vendere detti salumi su la Sala, o altrove, che nelle Botteghe, o dinanzi a esse, o vero su la Piazza, & alli forestieri, che non abbino Botteghe il vendere altrove, che su la Piazza.

§. 14. E perchè l'esperienza ha dimostrato, che per non dovere li Pizzicagnoli ottenere la vendita de' salumi, ardiscono di vendere, e tenere salumi marci, infetti, di pessima condizione, e quelli vendono a vil prezzo per allettare li poveri perciò si proibisce il ritenere nelle loro Botteghe, Case, Magazzini, o altri luoghi a loro disposizione salumi guasti, marci, e non mercantili, alla pena di scudi tre; e vendendoli, di tratti due di corda, con le debite participazioni di starsene alla dichiarazione di detti Sig. Operaj, e di più nella perdita della roba da gettarsi via in fiume, o abbruciarsi.

§. 15. Devino dare il giusto peso a tutti anco delle robe, che non ricercano vendita, e se saranno trovati aver venduto roba, e che il prezzo stabilito non corrisponda al peso; cadino in pena di lire cinque, come incorrono li Beccaj, che danno meno peso di carne rispetto al denaro ricevuto.

Exempligratia alcuno averà mercantato la sorra a soldi 24. la libbra, e ricevuta la sorra sarà trovata dalli Massaj once undici: detti Massaj li devino inquisire, e cadino in detta pena, e così d'ogni altra cosa, che non riceve vendita.

§. 16. Item proibiamo a detti Pizzicagnoli, Oliandoli, o altri Bottegaj il potere tenere, o vendere frutte fresche di qualsivoglia sorte, nè piccioni, o uccellami, eccetto che salvaggiumi, alla pena di lire dieci.

§. 17. Non possino detti Pizzicagnoli comprare Cacio a some, e mezze some, che siano al meno di libbre cento in qualsivoglia giorno, se non dopo mezzo giorno, sotto pena di lire dieci.

§. 18. Devino li detti Pizzicagnoli ogn'anno, la settimana del carnevale ricever le vendite del caviale, pesce salato per tutta la Quadragesima, e la settimana della Pasqua sino all' Avvento, e la prima settimana avanti l'Avvento per sino al carnevale; avvertendo nel dare dette vendite, che li Signiori Operaj piglino l'informazioni necessarie de' prezzi, che corrono, e sono corsi, e non possino vendere detti Salumi, se prima non anno ricevuto dette vendite, nè a prezzi eccessivi sotto le pene, e pregiudizj, che si dispongono ne' Capitoli de' Beccaj.

§. 19. Si dichiara, che se bene li Pizzicagnoli non sono tenuti a

chiedere, ne ricevere vendita per li caviali, pesci salati, & altri salumi in tempo alcuno dell' Anno; vogliamo, che in caso si sentisse richiamo, e si toccasse con mano, che dalli sudetti Pizzicagnoli si vendessero detti caviali, pesci salati; & altri salumi, che non richiedono vendita a prezzi eccessivi, con aggravio del Popolo, & universale: possino li Signori Operaj, avute le debite informazioni de' prezzi, che corrono darli per un tempo determinato la vendita aggiustata; secondo la quale vendita, detti Pizzicagnoli siano tenuti a vendere li detti salumi; e contrafacendo incorrino nelle pene, che si dispongono ne' Capitoli de' Beccaj, quando vendono senza vendita.

§. 20. Che qualsivolglia persona, che sia, o non sia matricolata, non possa, ne sia lecito vendere Cacio pecorino a taglio altrove, che nelle Botteghe residenti, alla pena di lire cinque ciascuna volta, con la multiplicazione conforme al Capitolo sopra de' Generali.

Per li Fornaj.

§. 1. Statuiamo, & ordiniamo, che li Fornaj siano tenuti, & obbligati tener la Città fornita di pane, ciascuno secondo la sua possibilità, e massime quando dalli Signori Operaj sarà loro commesso in ciascun tempo di bisogno, o carestia, o strettezza grande, sotto pena esser loro serrata, e sigillata la Bottegha nel modo, e forma, che si è disposto di sopra nel terzo Capitolo de' generali; proibendo in detto Forno così serrato il potervi tener robe, o grascie attenenti all' arte de' Forni; etiam con vendita, etiam per terza persona, o sotto pretesto di allogagione fatta dal Fornaio, o dal Padrone in altre persone; proibendo anco, che quel tale per se, nè per altri possa per detto tempo esercitare l' arte del Fornaio, nè vendere, o far vendere in Pistoia, o sua Giurisdizione cose spettanti a detta arte sotto pena di lire 25. due tratti di corda, & un'Cnno alle Stinche con autorità della Clarissima Pratica.

§. 2. E perchè quando a' Fornaj, e Panattieri non pare d' avere la vendita a loro modo; anno ardire di far pane brutto, & anco lassandoci della sembola, e non ne facendo, assediano la Città, dicendo non potere essere astretti a farne, ne a farlo di ragionevole bianchezza secondo, la qualità de' tempi: Per tanto si provvede, che dopo che saranno ammoniti da gli Operaj di farlo ragionevole di bianchezza, e bontà; cascando poi in contumacia, & errore, debbino esser condennati in quel modo, e pene, che di sotto si dirà per li Statuti del pane

ne mal cotto, e di minor peso a dichiarazione di detti Operaj.

§. 3. E perchè s'invigili dalli Massaj all'osservanza; si comanda alli detti Massaj, che un dì della settimana perpetuamente vadino rivedendo tutte le botteghe sì di Forni, come di Pizzicagnoli, Oliandoli, e Panattieri, così dentro, come fuori dentro al miglio, e due volte il mese quelli, che sono fuori del miglio, e due volte l'anno almeno in Montagna.

§. 4. Item, che li Fornaj, che fanno pane per vendere, siano tenuti ogni Sabato, o altro giorno surrogato del Sabato impedito, essere all'Opera di S. Jacopo all'ora solita delle 22. sonate, per ricevere la vendita, e peso dello spiano del pane, farine, e pastumi per la futura settimana, e secondo detta vendita devino spianare, e vendere respettivamente. E chi sarà trovato il lunedì mattina senza vendita in bottega, caschi in pena di lire cinque, e vendendo di più, fuori che con il prezzo di detta, caschi in pena di altre lire cinque, da multiplicarsi come sopra.

§. 5. Mà li Fornaj, che spianeranno, o venderanno pane di minor peso, o mal cotto, o azzimo, o di altra mala qualità, cioè non bianco, stietto [salva l'infrascritta dichiarazione] fino in pani venti, che li siano trovati, perdino il pane, e cadino in pena di lire cinque, da multiplicarsi, come sopra.

§. 6. Ma se saranno trovati a detto Fornaio, o ad altra bottega, che rivende per lui, o vero averà venduto ad altri venditori pani più di venti di qualsivoglia prezzo, di meno peso della vendita, e spiano, o malcotti, o azzimi, o di altra mala qualità, oltre la perdita del pane per la prima volta cada in pena di lire venti, la seconda lire quaranta, la terza lire cinquanta, e tratti due di corda, da farseli dare con autorità della Clarissima Pratica, e la quarta volta, oltre le lire quaranta, e tratti due di corda, se li faccia serrare il Forno durante il Magistrato, e nel modo, e forma che sopra si dice.

§. 7. E che il pane sia mal cotto, azzimo, e di cattiva qualità, e non a peso si stia alla riprova, e recognizione da farsi dal Magistrato loro, prese le dovute informazioni.

§. 8. Item ordiniamo, che se alcuno Fornaio, Bottegaio impedisse con bravate, o minacce, o con altre maggiori resistenze li Massaj, o altri che siano con loro, che non possino visitare Case, Forni, Botteghe, Magazzini, Casse, Armarj, Banchi, o altri luoghi, o impedirà il portar via il pane, o altre grascie: cada in pena di cattura, di lire settanta, e di tratti due di corda, da darseli come sopra, e si creda al giuramento di detti Massaj, con un testimonio in questo caso almeno.

§. 9.

§. 9. Devino vendere la sembola rifatta a ragione di libre ventiquattro per staio, secondo la vendita da darsi due volte l' Anno, la prima per tutto Luglio, la seconda per tutto Ottobre.

§. 10. Possino vendere il semborello, o cruschello, secondo la vendita data.

§. 11. Non possino detti Fornaj, o Bottegaj vendere, o faere Castagnacci, o pani di miglio, senza la vendita, pena lire cinque.

§. 12. Non possino detti Fornaj, o Bottegaj far pane bruno, senza licenza, e vendita, sotto le soprascritte pene.

Oliandoli.

LI Bottegaj, & Oliandoli, che vorranno vendere, e tenere Olio, per vendere nella Città e nostra Jurisdizione, siano tenuti ad osservare inviolabilmente quanto appresso viene disposto. Perciò

§. 1. Statuiamo, & ordiniamo, che circa il dare la vendita a minuto all' olio da vendersi nella Città, e dominio Pistoiese; si osservi la tariffa già fatta, e registrata alla tavola appesa, quale anco ordiniamo registrarsi in fine di questo volume; questo dichiarato, che, perchè nella detta tariffa si contiene il nudo prezzo solamente dell' Olio, che oltre alla tariffa si aggiunga denari quattro per libbretta, come è stato costumato per il passato.

§. 2. Che tutti quelli, che tengo Olio, e misure per rivendere, siano il Sabato sera per la vendita, e se non la piglieranno almeno per tutto il dì di Domenica, o giorno seguente, che sarà mutata la vendita; caschino in pena di lire dieci; nella quale pena incorrino ancora, ogni volta, che non gli sarà trovata da detto tempo in là, la vendita in bottega; avendo però Olio per rivendere con le misure. Proibendo espressamente a qualsivoglia persona il poter vendere Olio a minuto in qualsivoglia luogo, o giorno, cioè da libbrette sei in giù, se prima non abbia ricevuto la vendita nel modo, e forma, che sopra si dice, & in tal caso sia sottoposto a tutti gli ordini in materia disponenti.

§: 3. Item ordiniamo, che quelle persone, o bottegaj rivenditori d' Olio, che da qualsivoglia persona gli sarà domandato Olio in vendita in qualsivoglia quantità, lo denegassero vendere, essendogliene trovato in bottega, casa, o magazzino, o altro luogo a sua dispozione; s'intendino essere incorsi in pena di lire dieci, & arbitrio per la prima volta; la seconda in lire venti, & arbitrio, la terza in lire venti, e perdita dell' Olio, che averanno in casa bottega, o magazzino, come

me sopra; la quarta volta oltre le suddette pene di serrare la bottega, durante il Magistrato.

§. 4. Item ordiniamo, che tenghino tutte le misure di stagno giuste, e sigillate, non rotte, o sporche; ma intere, e pulite, e ben saldate, alla pena di lire cinque per misura.

§. 5. Item ordiniamo, che tenghino a vendere Olio puro di oliva, non mescolato con morchia, o ranno, o altre porcherie, o immondizie, sotto pena della perdita dell' Olio falsificato, e miscolato, & arbitrio.

§. 6. Et a questo effetto ordiniamo, che in fondo di ogni vaso, dove tengono l' Olio, che vendono, devono tenervi una rete di ferro, o rame, che non tocchi il fondo a un sommesso, o vero ottavo di braccio alla pena di lire cinque, & arbitrio.

§. 7. Proibiamo alli detti Oliandoli, Bottegaj, Trecconi, Barulli, Pizzicagnoli, e Tavernieri, & altre persone, che comperassero per rivendere, o altro, il potere comperare Olio dentro al miglio, o per le strade nella Città, ma non già nel publico mercato al luogo solito delle Scalette, alla pena di scudi 3. d'oro per ciascuna volta; nella qual pena incorrino se compreranno il giorno de' publici mercati anco alle Scalette, e questa proibizione si fa per mantenere abbondante il mercato, e la Città; e per ovviare, che detti Bottegaj, & Incettatori non appaltino, come alle volte fanno tutto l' Olio, che viene il giorno di mercato alle Scalette per farlo alazre di prezzo, & ottenere poi la vendita a loro modo, e mettere la carestia alla Città con grave pregiudizio de' Cittadini, e massime de' poveri; che pero essendo trovati comperare in detti giorni di mercato Olio alle Scalette, oltre alla pena di scudi tre d' oro; perdino anco l' Olio comperato, per distribuirsi, come è detto.

§. 8. E per tor via ogni fraude, & occasione, proibiamo, che chi vende Olio a minuto non possa stare a vendere alle Scalette, dove si vende Olio in grosso; ma dal mezzo della porta principale di San. Giouanni Rotondo in là, verso le botteghe de' Notaj, pena lire dieci, & arbitrio.

Pesciaioli.

§. 1. Statuiamo, & ordiniamo, e proibiamo, che nessuna persona che non sia Pesciaiolo dell' arte, possa vendere pescio al Lastrone, nè per se, nè per alcuno, pena lire cinque per ciascuno, e per ciascuna volta. Che però ordiniamo, che Pesciaioli s' intendino quelli, che averanno patente dal Magistrato nostro di essere tali, e di po-

potere esercitare tale arte, qual patente, o privilegio la devino domandare, & ottenere dal Magistrato, e tenerla appresso di se di mano del Cancelliere dell' Opera; quale deva registrarla, e darne nota al Massaio, e Sotto massaio, e basti di averla ottenuta una volta da qualsivoglia Magistrato, e sia a tempo a domandarla, & ottenerla, avanti che venda il pescio; e chi non averà detta patente non possa vendere, o pescare pescio in Pistoia, per se, nè per altri, pena di lire sette per volta.

§. 2. Item ordiniamo, che quando il pescio sarà entrato sul Pistorese, non possa trasportarsi fuori del Dominio di detta Città; e quando sarà entrato in Pistoia, deva condursi al Lastrone; ne si possa vendere per le strade, ne avanti abbino ottenuta la vendita, sotto pena di lire dieci per qualsivoglia errore; e proibendo alli detti Pesciaioli il poterlo cavare di Pistoia senza espressa licenza delli Operaj, pena lire venticinque per la prima volta, e per la seconda lire quaranta, e per la terza lire cinquanta, & arbitrio.

§. 3. Ordiniamo a detti Pesciaioli, che non permettino, che alcuno entri dentro al Lastrone, eccetto che li Spenditori del Vescovo, Signori Priori, e Commissario; e non possino mandare pescio a vendere per Pistoia, ma quello vendino dentro al Lastrone, e non fuori; senza espressa licenza di detti Signori Operaj alla pena di lire dieci.

§. 4. Non possino servirsi di altre Stadere, che di quelle, che gli consegnerà il Sotto massaio; appresso del quale devino stare le Stadere, e la chiave del Lastrone, pena lire cinque, e perdita delle Stadere; quali Stadere devino rinettare spesso, e non vi lassare sopra immondizie alla pena di lire cinque ogni volta, che avvertiti non le rinetteràno.

§. 5. Ordiniamo, che quelli, che averanno le patenti dalli Operaj di mano del loro Cancelliere con sigillo dell' Opera, non possino essere impediti da qualsivoglia persona, sotto qualsivoglia pretesto; ne siano tenuti a pagare altra gabella, che la Pistorese, come dispone il privilegio antico della Città concessoli da S. A. Serenissima.

§. 6. Che ciascuno, che porta a vendere ranocchi, o altro pescio di fiume nel logo solito, devano venderlo, e pesarlo solamente con le Stadere del Sotto massaio a questo effetto destinate, alla pena di lire cinque per ciascuna volta.

§. 7. Che li detti Pesciaioli forestieri, Lucchesi, o di altro Paese, come sono entrati con le some del pescio, o con Corbelli, o altri vaselli sul territorio di Pistoia, e tanto fuori della Città, quanto dentro alla Città, non possino in modo alcuno, nè sotto qualsiuoglia quesito colore lassare per le Case loro, e Botteghe, nè in qualsiuoglia luogo, pescio di alcuna sorte, e quantità; ma lo devino condurre tutto al Lastrone di Pisto-

Pistoia, conforme quella quantità, di che apparisce nella bulletta, &c. Sotto pena di ciascuna soma, o corbello, o vaso per ciascuno Pesciaiolo di lire dieci da applicarsi secondo gli ordini.

§. 8. Item, che nessun Pesciaiolo possa in modo alcuno vendere quantità alcuna del detto pescio, se prima non averà ricevuto il prezzo dal Sig. Proposto degli Operaj; nè per le strade, nè in alcun luogo, nè eziam di poi, che l'averà condotto al Lastrone possa vendere ad alcuno il pescio, se prima non sono stati provisti li Spenditori di Monsignor Vescovo, de' Signiori Priori, e del Signor Commissario sotto le pene contenute ne' Capitoli dell'Opera, e di più di lire dieci per ciascheduno pesciaiolo, e dell' arbitrio.

Trecconi, Barulli, Incettatori, e Rivenduglioli.

§. 1. Statuiamo, ordiniamo, e proibiamo, che nessuno di qualsivoglia sesso, o condizione, che faccia mestiero di rivêdere, incettare, Treccone, Oste, o Barullo, o sotto qualsivoglia altro nome, o titolo si chiami, o possa chiamare, ardisca, o presuma comperare per rivendere in qualsivoglia giorno, eccetto li mercati dopo levate le Banderole solite grasce di alcuna sorte, comprendendosi anco Agnielli, Capretti, Ova, Polli, Uccellami, Limoni, Fravole, Funghi, & altre cose commestibili, sotto pena la prima volta di lire venticinque; la seconda di lire cinquanta; la terza, & ogni altra volta di lire cento, e la perdita delle grasce, e robe da distribuirsi conforme a gli ordini, e lire sette di cattura dentro Pistoia, e lire quattordici fuori.

§. 2. Item in detta proibizione si comprendono anco le Rivendugliole, che stanno con zane, e ceste su la Sala a rivendere; alle quali, oltre le soprascritte pene, e proibizioni, proibiamo il tenere a vendere frutte fresche, secondo le stagioni di tempo in tempo; nè dentro, o avâti le loro zane, e seggiole, Ova, Piccioni, Polli, Uccelli, o Salvaggiumi, etiam sotto pretesto di comperare, vendere, o serbare per altri, o per loro, senza licenza delli Operaj da rinovarsi in ogni Magistrato, sotto pena di lire cinque, e perdita delle robe; benche siano di terze persone, rimanendo esse non dimeno obbligate a pagarle a'padroni proprij, essendo di altri seguendo in questo la disposizione dello Statuto libro 6. Rubrica 25. & in oltre che quei Rivenduglioli, o Rivendugliole che tengono banchi in Piazza, o Sala siano tenuti, e devino tenere la Stadera a bilancia a cavaletto in conformità del Decreto del Magistrato dell'Anno 1694. sotto pena di lire 5. per ciascuno, e ciascuna volta,

che saranno ritrovati pesare, e vendere con la stadera fuori di detto Cavalletto. Siccome ancora tutti li Bottegaj devino, e siano tenuti tenere la Stadera nel modo predetto, e non possino in altro modo pesare, e vendere sotto la medesima pena.

§. 3. Item ordiniamo, e vogliamo, che incorrino in dette pene tutti quelli sopranominati, che detti giorni di mercato in Pistoia, o fuori dentro le tre miglia li saranno trovate in Casa, Bottega, o Magazzino alcune delle soprascritte grasce avanti il suono delle ventun' ora.

Rivenduglioli di Merci.

ORdiniamo, che qualsivoglia persona di qualsivoglia stato sesso, o condizione, che vogli esercitare l' arte di rivendere merci line, lane, di seta, o di qualsivoglia altra sorte; deva ogni anno offerire mallevadore alli Signori Operaj di rendere buon conto, a chi li darà robe a rivendere per la somma di lire dugento, da approvarsi da detti Sig. Operaj, e da farne l'obligo per mano del Cancelliere dell'Opera al Libro degli atti, e conseguisca per sua mercede soldi quattordici perciascuno, e se non averanno fatta detta obbligazione, non sia lecito ad alcuno rivendere cosa alcuna per se, nè per altri in Piazza, per le strade, o altrove; alla pena di lire dieci, e detti Rivenditori non siano obbligati ad altro, nè sottoposti ad altre tasse di qualsivoglia luogo; non derogando allo Statuto libro 6. Rubrica 59. in materia disponente nelli Statuti delli Speziali, e Merciaj di Pistoia.

Cocomeraj, Ciambellaj, e Confortinaj.

PRoibiamo a qualsivoglia persona il poter vendere Cocomeri in altri luoghi, che negli infrascritti, cioè fuori delle Porte, e.

Prata di San. Domenico, San. Lorenzo, San. Francesco, e San. Bartolomeo, alla pena di lire quattordici per volta.

Similmente proibiamo alli Venditori di ciambelle, beriquocoli, e confortini il vendere vicino a braccia cento a Chiese pena lire cinque, e di altre lire cinque a chi permetterà giocarsi dette robe, tanto alli Venditori, quanto alli giocatori, applicati un terzo all' Inventore, un terzo all' Opera, & un terzo a chi li farà risquotere.

Or-

Ortolani

§. 1. PRoibiamo a qualsivoglia Ortolano, o Rivenditore il potere stare a rivendere su la cantonata delle botteghe de' Panuzzi con zane, o ceste, o in altro modo, nè su la Sala vecchia; ma solemente dentro la Sala nuova, alli luoghi destinati, alla pena di lire dieci ogni volta, che saranno quivi trovati, quali Ortolani devino osservare l'estrazzione sotto notata, e non possino cambiarsi i luoghi, nè sostituire, o metter cambj, eccetto, che li garzoni, che stessero a loro pane, e vino, sotto la medesima pena.

Fornaciaj.

§. 1. ORdiniamo, che tutti li Fornaciaj devino tenere le misure de' lavori, e calcina conforme quelli dell'Opera di S. Jacopo, ferrati tutti, e sopra, e dentro a dette misure, o modani, spianare, e misurare sotto pena di lire dieci di ogni misura, o modano, che non avesse, o avendo fosse di altra qualità, e misura, e trovandoli il lavoro cotto non corrispondente a dette misure, o modani: cadino in pena di perdere tutto il lavoro, da esitarsi come parrà a detti Signori Operaj in utile di luoghi Pij, salva la metà alli Massaj, & inventori; purchè non permettino, che il lavoro non a misura si possa vendere dal Fornaciaio trovato in dolo, & al prezzo corrente, ma altrimenti; e da altri; & oltre alla detta perdita nell'arbitrio di loro Signorie, volendo, che possino essere querelati anco da qualsivoglia Essecutore.

Et il simile s'intenda del lavoro crudo, non corrispondendo alli modani suddetti; e di più se li possa far guastare, e rompere ad arbitrio de Signori Operaj; non intendendosi per questo Capitolo derogare allo Statuto Libro sesto Rubrica 57. in materia.

Degli Agrimensori.

SI riduce a memoria, & a inviolabile osservanza la disposizione delli Statuti libro 6. Rubrica 55.

Si è provisto, & ordinato, che se li misuratori di terre inganneranno il compratore, o il venditore nella misura della terra, tal Misuratore sia tenuto, & obbligato restituire quel tanto, che importerà l'inganno.

E non sia alcuno ardito di misurar terre nel Distretto di Pistoia, se

non a misura, e staioro Pistorese, e questo si bandisce in Pistoia sotto pena a chi contrafarà di lire venticinque per ciascuna volta,& a questo effetto stia all'Opera di S. Jacopo dove stanno l'altre misure una pertica giusta secondo la quale,gli Agrimensori devino avere le loro, con le quali voglino misurare. E li Operaj di S. Jacopo siano tenuti far giurare tutti quelli, che vogliono esercitare tal professione di misurar terre nel Distretto di Pistoia, che con buona fede, e senza fraude alcuna, e senza rispetto di amore, & odio misureranno tutte le terre, alla misura delle quali saranno eletti, e deputati con giustizia, e secondo l'arte, e faranno le loro relazioni giuste sotto pena di spergiuro, e di lire venticinque per ciascuna volta, che saranno ritrovati colpevoli; nè altrimenti si lasci esercitare tal professione ad alcuno, e non si presti fede in giudizio, fuori a relazioni, o misure di alcuno, che prima non averà prestato tal giuramento, e promesso, come sopra; & il Cancelliere dell'Opera ne deva tenere diligente nota.

Pozzo della Sala, & Abbeveratoio.

§. 1. PRoibiamo a benefizio comune, che alcuno di qualsivoglia stato, sesso, o condizione, ardisca di gettar sassi, o cosa alcuna dentro al Pozzo della Sala vecchia, e lavare quivi pesce, o altra immondizia, o spegniere calcina attorno a detto Pozzo, alla pena di lire cinque per ciascuna volta.

§. 2. E sotto pena di cattura proibiamo il lavare cosa alcuna dentro l'Abbeveratoio de' Cavalli a S. Francesco.

Paglia, o Erba.

§. 1. PRoibiamo il potersi vender paglia, Fieno, Strame di qualsivoglia sorte, o Erba fresa, o secca in Pistoia, fuori, che su la piazza dello Spirito Santo, luogo sempre stato destinato a questo effetto, pena lire cinque per ciascuna volta.

Granaiolo, dell' Opera.

ORdiniamo, che quando è eletto il Granaiolo, dia Mallevadore da approvarsi da' Signori Operaj per la somma di sc. cinquanta

ta prima a favore dell' Opera, e poi a favore d' altri, che li lassassero robe, e grasce in serbo.

Ordini sopra li Bozzoli.

§. 1. OGn' anno del mese di Giugno s' incanti al luogo solito la Gabella del peso de' Bozzoli da risquotersi conforme a' Capitoli, e tariffa infrascritte, e non altrimenti alla pena di lire cinque, da multiplicarsi, come sopra nel Capitolo terzo, quarto, e quinto.

§. 2. Che nel tempo del vendere Bozzoli servino, e siano bastanti due Stadere buone, sigillate, e giuste, delle quali non si possino cavare li romani, pena lire cinque.

§. 3. Che dette Stadere stiano attaccate ad un pernio, e staffetta alle colonne, o pilastri delle logge infrascritte, e non altrove, sotto detta pena.

§. 4. Che li Pesatori, e Gabellieri non possino comperare, nè vendere per se, nè per altri, nè fare caldaje, nè fare a compagnia con alcuno Comperatore, Incettatore, Barullo, o Mercante, nè possa pesare alcuno interessato, nè il Venditore, o Comperatore, sotto pena di lire dieci per volta, applicata la metà all' inventore pubblico, o segreto; in prova di che vogliamo, che basti solo il giuramento de' Massaj, o di un testimone, con qualche presunzione ad arbitrio del Magistrato.

§. 5. Ciascuno, che peserà Bozzoli per vendere, e comperare, che prima non siano pesati in su la piazza da' Gabellieri, e pagato il peso, caschi in pena di lire venticinque, & arbitrio, applicate come sopra.

§. 6. E perciò ordiniamo alli Massaj, che invigilino, che le stadere siano giuste, e stiano in pernio, e che li Pesatori pesino giustamente, e tutte le soprascritte provvisioni acciò siano inviolabilmente osservate, e che li Gabellieri non risquotino più delle tariffe, e non piglino Bozzoli, faloppe, sotto qualsivoglia pretesto, etiam di comperare, o a conto di peso alla pena di lire cinque per volta, e per ogni errore,

§. 7. Et acciò più oculatamente, che si può, si proceda nel far dare il giusto a tutti; vogliamo, che il Conduttore della Gabella avanti cominci a pesare, almeno per otto giorni dia in nota al Cancelliere dell' Opera li nomi delle persone, delle quali si vuol servire per pesare, scrivere, e risquotere: e trovandosi in errore alcuno delli nominati: detto Gabelliere sia tenuto per la pena di essi; e non si possa servire di altri, che di quelli descritti, e non permetta, che altri pesi, o scriva

va , pena lire cinque per ciascuna volta , & arbitrio.

§. 8. Si proibisce tanto al Gabelliere, quanto a qualsivoglia altra persona il poter vendere, e comperare, o pesare Bozzoli in altri luoghi, che alle logge de' Sig. Priori, eccetto la mattina del Corpus Domini; nella quale si devino vendere, comperare, e pesare su la Sala, con stadere in pernio, e non a mano, pena lire cinque, & arbitrio.

§. 9. Che tutti li bozzoli, che entrano in Pistoia, o dentro al miglio, siano sottoposti al pagare il peso al Gabelliere, sotto pena alli Venditori, e Comperatori trovati in frodo di lire dieci il cento di libbre, applicata la metà al Gabelliere, l'altra metà all'Opera: e s'intenda frodo, ogni volta che saranno scaricati in bottega del Mercante in Pistoia; essendo Pistorese, & essendo forestieri, scaricati in Dogana, o passata Porta Caldatica, senza manifestarli al Gabelliere, da dichiararsi il frodo ad arbitrio de' Signori Operaj.

§. 10. Che una copia de' presẽti Capitoli stia attaccata ad una tavola appesa alla porta del Palazzo, ogni volta, che si cava fuora la stadera dal Gabelliere, e sia sua carica l'attaccarla, e non possa pesare, se non è fuori la tavola de' Capitoli, pena lire cinque.

Massaj.

§. 1. STatuiamo, & ordiniamo, che dal Consiglio del Popolo ogn'anno si conduca un Cittadino, che lui, o sua famiglia siano riseduti, o vista almeno della terza borsa de' Signori Priori, che si chiami Massaio, e Ministro della Grascia, quale conseguisca li soliti salarj, distribuzioni, & emolumenti, con facoltà di usare arme offensive, e difensive per tutti li Stati di S. A. S. e l'Archibuso a ruota per la Montagna nostra solamente conforme alla grazia fatta da S. A. S. sotto il dì 28. Aprile 1640.

§. 2. Et inoltre ogn'Anno dal Magistrato nostro si conduca un'altro Cittadino abile agli Ofizj, che serva per aiuto di detto Massaio, e sia Ministro minore di detta Grascia, o vero Sotto massaio, e fatta l'elezione se ne dia parte al Sig. Commissario per tempo, per ottenere la confermazione, qual Sotto massaio abbia la medesima autorità, & esenzione, che à detto Massaio, con li soliti salarj, & emolumenti.

Proibiamo, e dichiariamo, che i detti Massaio, e Sotto massaio non possino durante il loro ufizio, pigliare sopra di loro, o essere a parte alla Gabella del Vino, de' Bozzoli, & altri concernenti, e dependenti dall' Opera, pena la perdita dell' ufizio a dichiarazione degli Operaj.

§. 3.

§. 3. Quali Ministri siano tenuti, & obbligati, oltre all'obbligo impostoli dalla Riforma, d'invigilare tutti li sottoposti al Magistrato nostro, acciò da tutti siano inviolabilmente osservate tutte le leggi, & ordini contenuti nelli Statuti, e presenti Capitoli, & altri, che alla giornata fussero promulgati.

§. 4. E vogliamo, & ordiniamo si presti fede nelle trasgressioni a detti, e ciascuno di detti Ministri, e loro inquisizioni date con loro giuramento come se fosse piena provazione, senza altra giustificazione; ma in quei delitti, che sono di fatto permanente, vogliamo, che oltre il loro giuramento, concorra ancora il far costare del corpo del delitto, lassando nondimeno agli inquisiti in ogni caso, il poter provare in contrario.

§. 5. Ordiniamo, ad effetto, che i delinquenti, e trasgressori, devino essere puniti, e che a requisizione di alcuno, il Massaio Sotto massaio non restino di dare l'inquisizione, & acciò non si dia animo a i trasgressori di perseverare a delinquere; che il Massaio, e Sotto Massaio devino, e siano obbligati, almeno il giorno dopo, che averanno trovato il delinquente, o trasgressore a dare l'inquisizione, nè possino tacerle, o restare di darle a requisizione di alcuno; e perchè non abbino scusa alcuna: ordiniamo, che ciascuno di essi deva tenere un libro, e subito trovato alcun delinquente notare il giorno, la persona, & il genere del delitto, sotto pena a detti Massaio, o Sotto Massaio, che mancassero in alcuna delle predette cose di essere cassi ipso facto, e li Signori Operaj siano tenuti ogni mese rivedere in Magistrato alli detti Ministri il detto libro, per conoscere, e giudicare, se abbino osservato quanto viene loro imposto, come sopra, con dover procedere in caso d'inosservanza alla detta privazione.

§. 6. Ordiniamo, che detti Massaj, una volta la settimana almeno perpetuamente rivedino tutte le botteghe, che vendono a peso, e misura nella Città, e distretto di Pistoia, e fuori, dentro al miglio, & il Contado, e Distretto due volte il mese, e le Montagne due volte l'Anno almeno, e quel più, che parrà a' Signori Operaj, & ogni volta, che devono, e vogliono andare fuori delle cinque miglia, gli si somministri la cavalcatura a spese dell'Opera da riavere le dette spese nelle condennazioni, che si faranno etiam del quarto di detti Massaio, e Sotto massaio, e siano tenuti, e devino detti Massaj al lor ritorno di detta Montagna subito presentare in Magistrato la loro relazione, e non in voce, ma in scriptis destintamente della Visita fatta, e con li Nomi delli trasgressori ritrovati, e delle trasgressioni commesse, & avendo fatta la Visita dentro le cinque Miglia, devino descrivere ancora

cora la nota delle spese necessarie per poterne ottenere il giusto rimborso.

E per far detta Visita nella Montagna alta, conseguisca detto Massaio lire venti per ciascuna volta, o quel più ad arbitrio del Magistrato a tutte spese di detto Massaio, e mancando di fare dette due Visite ogn' Anno, s' intenda ipso jure privato della sua Carica a dichiarazione del Magistrato, dal quale si possa secondo le contingenze rimitterli detta pena, e da quella assolversi, e dette relazioni si devino dal Cancellere riporre, e conservare negl' atti.

§. 7. Abbino facoltà detti Ministri in ogni occorrenza, di comandare a qualsivoglia Famiglio, o Caporale della Corte del Sig. Commessario, o altri, di assisterli in qualsivoglia loro occasione, e di fare quelle esecuzioni, che a loro parranno necessarie per interesse della Grascia, o mantenimento de' presenti Capitoli, sotto pena dell' arbitrio del detto Sig. Commissario. Non possino già far fare esecuzione, o servirsi di Famigli per li Bottegaj di Pistoia, e dentro al miglio, se non precedente la licenza del Proposto per tempo di detto Magistrato, & in sua assenza, di qualcheduno di detti Sig. Operaj; e mancando in in qualsivoglia delle soprascritte cose, possa esser condannato in pena di lire dieci per volta, & oltre alla terza volta in perdita dell' ofizio.

§. 8. In caso di malatia, o altro giusto impedimento, o vero di morte; possino li Sig. Operaj surrogare un altro in luogo di qualsivoglia di detti Ministri impediti, da approvarsi per loro legittimo partito, e non possino surrogare per maggior tempo, che durante il lor Magistrato, e per fino, che dal Consiglio sarà provvisto di altro suggetto, trattandosi del Massaio, poichè del Sotto massaio anno loro l' autorità, come sopra.

§. 9. Che ciascuna persona, così dentro la Città, come fuori di essa, quale dal Massaio, o Sotto massaio sarà trovata con grasce di alcuna sorte, debba essendone domandato da essi realmente, e con verità dire quanto l' à pagate; da chi l' à avute, e perchè peso gli siano state date, e lassarle vedere, e pesare da' Ministri, sotto pena di lire 5. non obbedendo, o dicendo bugia, che tendesse ad occultar il delitto.

§. 10. E vogliamo, che alli detti Massaj sia lecito vedere i libri de' Bottegaj dove scrivono la roba data a credenza, acciò conoschino, se commettono fraude in vendere più de' prezzi, e trovando non aver tirato fuora i prezzi; gl' inquisischino come occultatori della verità, e cadino detti Bottegaj in pena di lire dieci per ciascuna volta; e chi denegherà di mostrar detti libri, o quadernucci, caschi in pena di lire venti per ciascuna volta.

§. 11.

§. 11. Item ordiniamo, che il Massaio, o Sotto massaio, si rappresentino al Magistrato nostro ogni sabato mattina allora, che si devono dare le vendite a Beccaj, e veda le mostre delle carni, e rapporti se siano state da lui visitate, e se nell' ammazzarle, li Beccaj abbino osservato quanto li viene ordinato da' Capitoli, e di più il sabato sera, all'ora, che si devono dare le vendite all' altre grasce, e spiano del pane, e portino la vendita, e lista del Capitano de i Fanti, e quella presentino al Magistrato, dal quale riceveranno gli ordini opportuni per esequirli, e farli esequire, conforme li sarà ordinato, e mancando di rappresentarsi, senza giusto impedimento, cadino in pena di lire dieci ad arbitrio del Magistrato. Si rappresentino ambedue il giorno, che si devono dare le sentenze delle inquisizioni date da loro, acciò siano sentiti avanti le Sentenze; e per dare l'informazioni necessarie, sotto la medesima pena.

§. 12. Chi negherà al Massaio di aprire Botteghe, Casse, Stanze, e Magazzini, o impedirà l'ingresso nelle Botteghe, o Magazzini, ò il potere pigliare, e portar via la roba mal condizionata, non a peso, o misura, o pesi, e misure non sigillate, e non giuste, o sarà in qualsivoglia modo violenza alli detti Ministri, o con fatti, o con parole in modo, che impedischino per detta violenza a' medesimi il fare il loro Ofizio: caschi in pena di lire venticinque la prima volta, la seconda di lire cinquanta; la terza di lire cento, e di dover tener serrata la Bottega per un Anno nel modo e forma, che si è detto di sopra.

§. 13. E quando alcuno in qualsivoglia modo offenderà detti Ministri, con arme, o senza nella persona, o onore, devono gli offesi darne parte a' Signori Operaj, quali doveranno far dare dal loro Cancelliere distinto ruagguaglio alla Clarissima Pratica.

§. 14. Per reprimere l'insolenza, & audacia de' Bettegaj, & altri sottoposti, vogliamo, che in ciascuno de' soprascritti casi si presti fede alla sola relazione delli Massaio, e Sotto massaio, e ciascuno di loro con suo giuramento, eccetto ne' casi di offesa della persona, che vogliamo vi concorra il corpo del delitto con il detto di qualsivoglia altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione; benche inabile per altro a testificare. non togliendo mai la difesa a i pretesi Rei.

Lettera scritta da gl' Illustrissimi, e Clarissimi Signori del Consiglio, e Pratica Segreta al Signor Commissario di Pistoia sopra le Cariche di Massaio, e Sotto massaio il dì 21. Marzo 1668.

AVendo Noi riconosciuto dall' Informazioni di V. S. C., e da altri riscontri, che il buon Governo della Grascia di cotesto Publico richiede, che si provegga, che le cariche di Massaio, e Sotto massaio dell' Opera di S. Jacopo siano in fututo bene, e fedelmente amministrate, le diciamo con le presenti, che faccia intendere per parte del Magistrato Nostro a gli Operaj, e Provveditore della detta Opera, che vogliamo, che sia inviolabilmente osservato quanto appresso.

Che nella nuova Riforma da seguire l'Anno 1671. si faccino due Borse separate una per il Massaio, e l' altra per il Sotto massaio, nelle quali dal Consiglio de' Graduati di detta Città siano messi solamente quelli, che conforme al solito saranno stati vinti per abili all' una, e all' altra di dette Cariche.

Che da ciascuna di dette Borse si estragghino a' debiti tempi tre polizze per ciascuna, e deva separatamente ciascuno nominato in esse andare a partito fra i detti Graduati, e quelli, che rimarranno vinti nel modo solito s' intendino essere Massaio, e Sotto massaio.

Che tali Cariche devino durare solamente tre Anni, da cominciare il primo di Gennaio 1671. e per altrettanto tempo diano divieto di poterle in qualunque modo esercitare.

Che i detti Massaio, e Sotto massaio devino ogni Anno esser confermati dal Consiglio Generale di detta Città, e siano tenuti, & obligati ad osservare tutto ciò, che vien disposto da' Capitoli della detta Opera, e della Riforma della medesima Città. Eseguisca, risponda, e Nostro Signore la feliciti, &c.

Cosimo Roncalli per M. Gio. Carocci Canc.

Dei

DE I SIGNORI OPERAJ.

§. 1. STatuiamo, & ordiniamo, che li Signori Operaj per tempo siano Giudici ordinarj di tutte le cause delle trasgressioni, richiami, & inquisizioni date dalli Massaj, e Ministri dell' Opera, e da qualsivoglia altro Ministro, o Esecutore, o altra persona in ordine alle proibizioni, e leggi contenute nelli presenti Capitoli, e Statuti di Pistoia in materia disponenti, d' avanti a' quali per Atti da rogarsi dal Cancelliere dell' Opera possino procedere per inquisizione, relazione, o richiamo; quali fatti, e scritti, subito devino procedere alla recognizione del corpo del delitto in quei casi, che si possa, & alla delazione del giuramento delli Massaj, e Ministri, e non ricercandosi conforme alla disposizione de' Capitoli altra provazione, si citi l' inquisito a rispondere alla detta inquisizione; al quale quando comparisca, o nò; s' intenda assegnato termine dieci giorni a fare le sue difese, quali si ricevino sommariamente, e nel modo che parrà a detto inquisito, con notificare sempre il tutto al Massaio, con termine di tre giorni a dire, quanto gli occorre, e a fare interogatorj, caso fussero indotti Testimonj per esaminarsi ad instanza del reo, & esaminati li Testimonj dopo tre giorni, possa, e sia lecito alli Ministri, & inquisiti far quelle provazioni, che giudicheranno opportune per la loro intenzione; e passati altri dieci giorni, s' intenda pubblicato il processo, se altrimenti non paresse a' Signori Operaj; e di poi si citi a Sentenza l' inquisito; siccome a Sentenza si citi, se dopo li giorni tredici non averà detto, o dedotto cosa alcuna rilevante, o sarà contumace; quali inquisiti contumaci, o non provanti con il giuramento de' Ministri, si devino condennare nelle pene ordinate dalli Capitoli; altrimenti siano tenuti in coscienza li Operaj a pagare di loro la pena: ma se averanno fatte provazioni, benchè sommarie, come parrà a detti Signori Operaj, cioè per quattro voti affirmativi, o negativi conformi, & occorrendo inspezzione di causa, e lettura di processo, abbi il voto del Sig. Fiscale, secondo, il quale devino sentenziare.

§. 2. Che avanti venghino alla Sentenza, devino far fare rimazione degli atti dal loro Cancelliere; per vedere se tale inquisito abbia altre condennazioni a tempo del loro Magistrato; acciò sappino, se contro di lui vi enti il primo, secondo, terzo, quarto, o quinto errore per la condennazione: non si avendo in considerazione se non quelli, errori che tale inquisito avesse commesso, dentro all'Anno dal giorno della inquisizione predetta.

§. 3. Le quali Sentenze si devino notificare; e se dentro alli dieci giorni non ci sarà ricorso; si abbino per confermate, e si possino esequire conforme che dispongono i Capitoli.

§. 4. Dalle quali Sentenze solo si dia ricorso al Magistrato Illustrissimo, e Clarissimo di Pratica, e non altrove.

§. 5. Non si possino già dar Sentenze in cause d'inquisizioni, contro chi a quel tempo fosse morto, ma deva circondarsi l'inquisizione.

§. 6. Siano anco Giudici detti Operaj di qualsivoglia causa civile esecutiva, o mista, dove venisse interessata attivamente, o passivamente l'Opera predetta, o suo Proveditore, o loro affittuarj, come affittuarj, etiam privativè quo ad alios, nelle quali cause devino decidere, e sentenziare con il voto del loro Assessore, & osservare la forma dello Statuto in dette cause disponente, e dalle dette loro Sentenze, non si dia altro appello, o ricorso, che a detto Magistrato Illustrissimo, e Clarissimo di Pratica; & ancora siano Giudici, e Cognitori di tutte le cause dependenti dall' Abbondanza in qualsivoglia modo, siccome della Grascia come sotto si dirà.

Rimanendo nella sua forza, quanto viene dato di autorità a detti Signori Operaj, in vigore delli Statuti circa li piati di Inopia, recognizioni di scritture, o sottoscritte da morti, tassazioni di Doti, & altro, come in detti Statuti; la dispozione de' quali in tutti li casi, e cause si devino inviolabilmente osservare.

§. 7. Possino, e devino ogn' Anno stabilire li prezzi de' grani, segalato, vecciato, miglio, panico, orzo, fave, saine, segale, vecce; e quelle far descrivere a i Libri, e tavolette solite per tutto il dì 15. di Settembre: e l'olio, e farina di Castagne per tutto il dì 15. di Marzo.

§. 8. Item del Vino due volte l'Anno, cioè dopo il di 8. di Novembre, e dopo li 8. di Maggio, con distinguere il vino vecchio, & il vino nuovo, cioè di costa, di piano, e di poggio.

§. 9. Item delli Capponi, Galline, Pollastre, Ova il cento, e fascine di vite per tutto il dì 8. di Dicembre.

§. 10. Item della Carne di porco il cento per tutto Marzo.

§. 11. Item ordiniamo, che ogni fascino di vite, tanto da vendersi quanto da pagarsi di fitto, o vantaggio, siano a peso secchi libbre cinque, e verdi libbre sette: li fascini di bosco, o querce secchi libbre sette, e verdi libbre nove al peso di Pistoia: per tutto il mese di Maggio s'intendino verdi; e da Maggio in là siano secchi.

§. 12. Le legne grosse siano, e si faccino catasta lunga braccia sei, & alta braccia due, & ogni prezzo deva essere di lunghezza braccia 1. e mezzo a misura Pistorese. Et essendo trovati da' Massaj di meno peso, o mi-

o misura, tanto nel luogo dove si vendono, quanto dove sono portati per fitto, o a mezzo; caschino in pena della perdita di dette legna; la metà delle quali sia de' Masaj, e l'altra metà si distribuisca a' Prigioni, e luoghi Pij.

§. 13. Devino far descrivere ogni Sabato li prezzi di qualsivoglia grascia, conforme la nota, che ne presenterà il Capitano de' Fanti.

Proibiamo ancora a qualsivoglia Ortolano di Pistoia, o forestiero, Cipollaj, o altri, il poter vendere Ortaggi, Cipolle, o Agli in su la Sala vecchia, ma dentro la Sala nuova, e non possino passare il canto delle Botteghe de' Panuzzi; alla pena di lire cinque per ciascuna volta: & a questo effetto ordiniamo, che ogn' Anno del mese d'Aprile si estregghino i luoghi degli Ortolani, che devono stare a vendere in d. Sala nuova, con quest'ordine, cominciando alla testa della Sala, dalla Bottega de' Panuzzi per il filo delle Beccherie.

Il primo luogo sia di quello, o quella, che nominerà il Castellano di Fortezza.

Il secondo, il Camarlingo del Ceppo.

Il terzo, il primo delli Sig. Operaj estratti.

Il quarto, il secondo di detti.

Il quinto, il terzo di detti.

Il sesto, il quarto di detti.

Il settimo, il quinto di detti.

L'ottavo, il sesto di detti.

Il nono, il Sig. Provveditore dell'Opera.

Il decimo, il Riscontro.

L'undecimo, il Notaio.

Il duodecimo, il Massaio.

Il decimoterzo, cioè primo per filo dal Fornaio de' Panuzzi, Spedalingo di S. Gregorio: e poi s'imborsino tutti gli atlri, che vogliono vendere, o far vendere sopra detta Sala, e secondo l'estrazione stiano a vendere, e non si possino alterare per qualsivoglia causa da alcuno, e chi di detti Ortolani, o Rivenditori contraverrà, e non osserverà, caschi in pena di lire dieci per ciascuna volta.

§. 16. Si assegnino i luoghi alli deschi de' Panattieri, che stanno su la Sala, cominciando dal Pozzo, e seguendo verso le Botteghe de' Mencini.

§. 17. Siano Padroni detti Operaj di proibire a qualsivoglia persona, il vendere sopra dette Sale qualsivoglia Mercanzia, o Grasce, o concederli licenza; parendoli convenevole, & utile universale: e però si proibisce il tenere sopra detta Sala a vendere Bicchieri sopra tavole,

vole, o deſchi fuori delle Botteghe, ſenza la detta licenza.

Et a queſto effetto per il gran numero di Rivenditori di frutte, e legumi ſecchi, & altre robe, che ſtanno ſopra detta Sala; ordinorno, che ogn' Anno, chi vorrà ſtare ſopra detta Sala a rivendere con più di numero tre zane con ſeggiole, panchetti (parlando di quelli, che continuamente ſtanno a rivendere) deva domandar licenza alli Signori Operaj, e pagare lire una a utile dell' Opera, e ſi eſtragghino i luoghi, da cominciare a numerarſi dalla Bottega del Ceppo, dove oggi ſi eſercita lo Speziale, e ſeguitare fino alla fine della Chieſa di Sant' Anaſtaſio; e poi ricominciare il ſecondo filo rimpetto a detto Speziale, e ſeguitare fino in fondo; non potendo ſtare detti Rivenditori in altro luogo, che quivi, ma oſſervare detta eſtrazione, ſotto pena di lire dieci per ciaſcuna volta; nè ſi poſſa concedere licenza a chi prima non averà pagato la detta lira all' Opera ſuddetta.

§. 18. La medeſima eſtrazione ſi faccia, come è ſtato ſolito per li tempi addietro, alli Pentolaj, o Stovigliaj, che vogliono vendere ſu la Piazza, cominciando dal canto della Caſa de' Bracciolini, fino al fine del Palazzo nuovo, non potendo arrivare all' ammattonato; proibendo perciò a qualſivoglia di dette arti il metter fuori roba in moſtra per vendere, che ſopra la detta Piazza in detti luoghi, eccetto la majolica, che ſi poſſa vendere dove più piace a chi la porta.

§. 19. Simile eſtrazione di luoghi ſi faccia ogn' Anno per li Funaj, e Caciaioli, che mettono in Piazza, e de' Limonaj ſopra la Sala.

Il Magiſtrato predetto abbia la ſoprintendenza, non ſolo della Graſcia, ma anco dell' Abbondanza; e perciò ſempre ne' Magiſtrati di detta Abbondanza ſiano, & intervenghino due di detti Operaj, e non permettino, che ſi faccino ordini di ſpiani di pane, o vendite di grani, o altre Graſce, ſenza il Decreto prima di tutto il Magiſtrato degli Operaj; ma che ſia ſempre ſervata inviolabilmente la loro autorità, e Privilegj conceſſili da S. A. Sereniſſima, & Illuſtriſſimi, e Clariſſimi Signori di Pratica.

§. 20. Abbia anco detto Magiſtrato la ſoprintendenza, e cognizione delle leggi, che ſi doveſſero fare per alcun tempo ſopra le Prammatiche de i luſſi, e veſtiti degli abitanti nella Città, Contado, e Montagna di Piſtoia, e di eſſi ſiano Giudici.

§. 21. Siano tenuti radunarſi due volte la ſettimana; ma almeno ogni Sabato, da mattina a ora del primo della Cattedrale, e la ſera a ore ventuna; la mattina per vedere le moſtre della carne, che portano i Beccaj, e dare la vendita; e la ſera per dare la vendita alli Fornaj, per lo ſpiano del pane, & altri biſogni occorrenti; & a queſto

sto effetto vedere le vendite del Capitano de' Fanti, e secondo quelle regolarsi nel cavar fuori i prezzi delle Grasce, & Olio, e dar la vendita dell' Olio a minuto alli Pizzicagnoli, & Oliandoli, secondo la Tariffa solita, con quell' augumento, che a detti Signori Signori Operaj parrà; acciò li detti Oliandoli siano conservati senza aggravio de' poveri; e lo spiano del Pane da farsi dalli Fornaj per la Domenica mattina, secondo la Tariffa dello spiano solita con augumento di soldi dieci per staio conforme al solito, &c.

§. 22. In oltre possino, e devino a suoi tempi dare l'infrascritte vendite, cioè

Filo del Pane bianco, e bruno.
Farina d'ogni sorte per i Farinaioli.
Sembola, e)
Semborello)
Miglio brillato.
Castagne secche.
Pastume.
Vermicelli, benchè forestieri.
Castagnacci.
Macco sodo.
Fave infrante.
Olio a minuto, cioè la libbretta.
Il quarto, mezzo quarto, quartuccio, mezzo quartuccio, e quartuccino.
Candele di Sevo, però fatta la prova con il saggio, come sopra si è detto.
Mortadelle.
Salsicciotto.
Carne secca.
Strutto, e Lardo.
Salsicce,
Carni, cioè.
Vitella di latte.
Vitella.
Mannerini.
Castrati.
Agnelli Cogluti.
Cordesche.
Bue.
Vacca.
Pecore.

Ca-

Capre.
Becchi.
Montoni.
Porco maſchio.
Troie.
Ariſte.
Piedi, e Zampe.

Oſſervando però l'ordine, e modo, che ſopra ſi dice al Capitolo de' Beccaj, e Pizzicagnoli.

§. 13. Abbino facoltà di comporre li Debitori,& Affittuarj, o Cenſuerj dell'Opera, nel modo, forma, che a loro parrà, ſalva ſempre l'approvazione dell'Illuſtriſſima, e Clariſſima Pratica, con queſta Legge, che in tutte le compoſizioni ſi abbia riſguardo, che paghino li compoſti qualche denaro preſentemente, e diano idonei Mallevadori da approvarſi come ſi dirà, & abbino procurato la ſpedizione, & accettazione dentro a due meſi.

Dichiarando, che nel ricevere, & approvare i Mallevadori, non ſi approvino quelle perſone, che in qualſivoglia modo fuſſero obligate al debito, che ſi compone, e che componendoſi avanti al meſe di Luglio ſi facci con condizione, che tale affittuario compoſto paghi l'affitto corrente; altrimenti la compoſizione ſia nulla.

§. 24. Vogliamo, & ordiniamo, che nel dichiarare li beni dell'Opera ricaduti prima di procederſi agli Incanti, e deliberazione de' Beni dell'Opera, e pigliare li riſodi, ſi oſſervi quanto appreſſo, cioè.

A dì 3. di Agoſto 1617.

LI Molto Magnifici, e Clariſſimi Signori del Conſiglio, e Pratica Secreta di Sua A. Sereniſſima ſopra il governo di Piſtoia nel Palazzo Ducale loro ſolita Audienza in numero ſufficiente Congregati, &c.

Atteſo il diſordine, e danno, che ſegue alla Caſa di Sapienza di Piſtoia, per defetto di quelli, che devono riſodare i Beni, che tengono a linea, o a fitto perpetuo dalla detta Caſa, e non riſodano; poichè ſi fanno molte fogne per mancamento di Mallevadori; e li Confini, che giornalmente vanno variando, cauſano difficoltà nel ritrovare l'identità de' Beni in ogni caſo di caducità, e ne ſeguono altri diſordini, come ne ſono ragguagliati da' medeſimi Ofiziali, & altri Miniſtri, e l'eſperienza ſteſſa lo dimoſtra: però volendo provvedere, che non ſeguino tali danni, e diſordini, moſſi da giuſte cagioni, deliberorno, e deli-

e deliberando, volsero, che da qui innazi il Provveditore della detta Sapienza, che per il tempo sarà deputato, secondo gli ordini, sia obbligato operare, che detti risodamenti effettualmente sortischino, e che deva mettere in una vacchetta, da ordinarsi, tutti quelli, che devono risodare, & in che tempo; acciò se ne possa avere più facilmente notizia; & ogni volta, che viene il tempo, che qualcuno abbia da risodare; li faccia subito notificare, che fra un mese allora prossimo abbia risodato sotto la pena di caducità; e non venedo a risodare dentro al detto termine, li accusi formiter la contumacia; e raggualiato prima gli Ofiziali di detta Sapienza, faccia interporre il decreto, che il Provveditore deva subito subastare detti beni secondo il solito, e debiti interventi; di maniera che l'effetto sia, che siano allogati ad altri; qual decreto detti Ofiziali siano tenuti interporre; altrimenti restino obbligati ad ogni interesse della det. Casa del loro proprio; e per mercede di sue fatiche per ciascuna volta, che restasse contumace quello, che dovesse risodare, e non risodasse in d. tempo, sia tenuto pagare a d. Provved. l. 3. e sol. 10. Il qual Provved. per conseguire tal mercede, abbia l'esecuzione parata ad ogni suo beneplacito; e mancando det. Provved. nel subastare detti Beni, di modo, che quando rende l'Ofizio non se ne fusse disposto; i Ragionieri del suo tempo nel rivederli la ragione siano obligati di rivedere detto capo di miglioramenti, risodamenti; & in tutti quelli, che avessero dovuto risodare a suo tempo, e che contro di loro non fusse stato da detto Provveditore esequito quanto sopra; lo devino porre mallevadore a detti tali, per l'intera conservazione della detta Casa, sotto pena a detti Ragionieri, mancando di ciò fare, della perdita del loro salario, e di un mezzo scudo per ciascuno di loro del loro proprio, da applicarsi a detti Ragionieri, da eleggersi da detti Ofiziali, salva l'approvazione di loro Signorie Clarissime: dichiarando, che quando nel tempo assegnato seguiranno detti risodamenti, il Provveditore non possa pretendere emolumento alcuno, e che tutto quello è disposto, come sopra circa il Proveditore, & Ofiziali di Sapienza predetta, abbia luogo, e s'intenda provisto circa il Provveditore, & Operaj di S. Jacopo di detta Città; volendo a maggior notizia di ciascuno che questa provisione si deva publicare nella Città di Pistoia ne' luoghi soliti; e che quando si faranno d. notificazioni, si deva espresamente mettere in esa la comminazione della detta caducità; acciò non se ne posa mai pretendere ignoranza, e tutto non solo nel modo predetto, ma in ogni altro miglior modo, &c. Mandantes, &c. Valerio Inghirami.

La suddetta provvizione si trova scritta al libro di lettere dell'Anno 1617. a c. 10. esistente in Cancelleria dell'Opera di S. Jacopo di Pistoia.

F E per-

E perchè in oggi l'eſpreſsa diſpoſizione del ſudetto Decreto del Magiſtrato Illuſtriſſimo, e Clariſſimo di Pratica non è interamente oſſervata; dichiariamo, che il Provveditore dell'Opera non poſſa conſeguire in altra maniera le lire tre, e ſoldi dieci, da chi non riſoda in tempo, ſe non come ordina il detto Decreto; proibendoſi al detto Provveditore di dar debito a' Libri dell'Opera per queſta dependenza a quello, o quelli, che per non aver riſodato in tempo, doveva pagarli la detta ſomma.

§. 25. Dichiarando, che quando s'incantano Beni dell'Opera di S. Jacopo, per non aver dato Mallevadore, e pagato li affitti corſi, ſi conſideri ſe ſia utile dell'Opera, o nò, il dichiararli ricaduti: nel qual caſo, non ſi trovando oblatori ſopra l'affitto, che ne riſquoteva l'Opera; ſi poſſino con intervento del Depoſitario moderatamente sbaſſare per trovare più facilmente Oblatori beneſtanti.

§. 26. E perchè giudichiamo tornare in evidente danno dell'Opera il concedere il ritratto alli Confinanti, per le locazioni lineali; poichè molti Oblatori ſi ritengono dall'Offerire, per tema, che da'Confinanti non li ſiano retratti, che ſe non ci foſſe retraente, in più numero ſi troverebbero gli Oblatori; perciò ordiniamo, che dopo, che ſono ſtati li beni alla tavoletta pubblicamente al luogo ſolito eſpoſti per quindici giorni avanti, e dipoi fatti li tre incanti in tre mercati; delibberandoſi ad alcuno li beni dell'Opera, non ſia più lecito a' Confinanti di venire al ritratto, volendo, che l'affiſſione, & incanto ſucceda in luogo delle notificazioni, che richiede lo Statuto, quali ſi rendono impoſſibili da farſi, sì dall'Opera per non l'aggravare di ſpeſa, e longhezza, sì dalli Conduttori per eſſere queſti incerti fino alla deliberazione. E perciò in queſta parte ſi dichiara lo Statuto non comprendere le locazioni livellarie, & emphiteutiche de' luoghi Pij, da' quali ſi procede con bandi, & incanti.

§. 27. Proibiamo eſpreſſamente il poterſi ſullogare li Beni dell'Opera per più di Anni cinque, ſenza licenza delli Operaj, ſotto pena di caducità.

§. 28. Si aſpetti alli Sig. Operaj predetti (conoſcendo che ſia utile del Publico) il proibire, che alcuno in giorno di Mercato in Piſtoia ſu la Piazza venda, o compri avanti il ſuono della Campana, e cenno della vendita, o l'anticipare, o poſporre l'ora di detta vendita precedente però bando publico ſotto le pene, che a loro parrà, & piacerà.

§. 29. Abbino ſimilmente libera facoltà, in caſo, che conoſceſſero che la Città ſcarſeggiaſſe di qualſivoglia ſorte di graſce, anco di carni

ni fresche, e salate in qualsivoglia modo, di proibire l'estrazioni di d. grasce, e carni fuori della Città, e giurisdizione; moderando in tal caso la quantità, che se ne possa vendere a ciascuno, come a loro parrà più espediente, per mantenere l'abbondanza di esse.

§. 30. Devino ogn'Anno avanti gli otto di Settembre mandar publico Bando nel publico mercato, che ciascuno, che abbia vino guasto, lo deva avere smaltito alli Stillatori, con imporre pene pecuniarie, & arbitrarie, secondo l'emergenza de' tempi a chi gli sarà trovata alcuna quantità di vino guasto dopo il termine del Bando, oltre alla pena di scudi due di cattura, che quì s'impone: e questo acciò non si possa rincappellare con uve nuove, e smaltirlo, in grave danno, e pregiudizio dell'universale.

Agresto, o Vendemmia.

PRoibiamo il potersi fare, o vendere agresto in Pistoia il mese di Luglio a tutto Settembre senza la poliza del Padrone di dov'è stato colto, o fatto, pena lire cinque, e perdita delle robe.

Quanto alla vendemmia, si riducono a memoria l'osservanza degli Statuti di Pistoia Rub. 16. cioè

Statuirno, & ordinorno, che gli Operaj di S. Jacopo, con intervento del Sig. Gonfaloniere, ogn'Anno del mese di Settembre devino determinare il tempo, che si deve vendemmiare; regolandosi secondo la stagione, e distinguendo li Comuni, stabilire quali possino vendemmiare prima, e quali dopo, secondo il termine, che da loro sarà ordinato, e publicato il Bando il giorno di publico Mercato; sotto pena alli trasgressori di scudi cinque per coltra; da applicarsi un quarto al denunciatore publico, o segreto, un quarto all'esattore, un quarto all'Opera, & un quarto al Comune di Pistoia.

Dichiarando nondimeno, che gli Operaj non possino ordinare, che si vendemmi, prima che passati li quindici di Settembre, & avanti al termine stabilito dal Bando, non si possa vendere, o comprare Uva a zane, nè a some, sotto pena di scudi uno per zana, e scudi due per soma al Compratore, e Venditore; ma solo si possa vendere a minuto su la Sala uve S. Jacope, gallette, moscadelle grosse, passerine, paradise.

E quanto agli raverusti, ordinorno, che innanzi al detto tempo del bando, non se ne possa vendemmiare, nè vendere, o comperare, o trasportare di luogo a luogo, in luogo alcuno, sotto pena di lire venti per soma, e di lire dieci per bigoncia, o zana.

Dichiarando, che cognitori delle dette cause, e trasgressioni siano

anco gli Operaj di S. Jacopo; già che a loro si aspetta il dare gli ordini; non togliendo però l'autorità al Signor Commissario, come dispone lo Statuto.

Barili.

RInuoviamo l'ordine degli Statuti, che nessuno ardisca di adoperare barili, che non tenghino libbre cento venti di vino netto di tara, pena lire due, e la perdita a chi siano trovati; e non si possino far sigillare da' Doganieri, & essendo sigillati, caschino nella medesima pena li detti Doganieri, che li averanno fatti sigillare Stat. Lib. 6. rub. 64.

Mugnaj.

ORdiniamo, rinuovando la disposizione degli Statuti Lib. 6. e Rubrica 33. il Bando mandato il dì 17. di Agosto 1647. che tutti li Mugnaj della Città, Contado, Jurisdizione, e Montagna di Pistoia, dove arriva la nostra autorità; devino offerire Mallevadore ogn' Anno, per la restituzione della farina, che li fusse data in roba per macinare, fino alla somma di lire dugento, da approvarsi da' Sig. Operaj, e dal Cancelliere pigliarne l'obligo al libro di atti, come si usa de' Rivendaglioli; e conseguisca soldi quattordici per ciascuno; sotto pena a chi esercitasse, senza prima data detta sicurtà di lire cinque ogni volta.

Panche de' Beccaj.

ORdiniamo, come è stato costume, che ogni tre Anni del Mese di Ottobre s' incantino le Panche de' Beccaj di sotto, per deliberarsi al più offerente per tre Anni; con dare li soliti Mallevadori, da approvarsi conforme al solito.

Carra.

ORdiniamo in conformità della legge dell' Anno 1491., e 1594. che ogni Anno del mese di Luglio si mandi un Bando ne' luoghi soliti in giorno di publico mercato continente, che ogni persona, che abbia Carra, le faccia sigillare alla nostra Opera; siccome ordiniamo farsi, e paghino per ogni Carro soldi dodici: e passato il mese di Ottobbre

tobbre, essendo trovato qualsivoglia Carro, senza sigillo, e non pagato la detta tassa al nostro Provveditore; caschi in pena di lire tre, e soldi dieci, precedente l'inquisizione del Massaio, da applicarsi tanto la pena, quanto la tassa in acconcimi de' Ponti della jurisdizione Pistoiese, salvo il quarto della pena all' Inventore.

Dichiarando, che l' Opera non sia tenuta a far di nuovo Ponte alcuno, ma sì bene al loro resarcimento con li denari di dette tasse.

Gabella della Foglia.

S'Incanti ogn' Anno del mese di Aprile la Gabella del peso della Foglia, secondo gli ordini, e tariffa infrascritta.

Possino pigliare i Gabellieri denari otto per peso, il prezzo della quale Gabella, deve servire in augumento della tavola de'Sig. Priori ripartitamente ogni due mesi la rata, da risquotersi, e pagarsi dal Provveditore della detta Opera.

Dichiarando, che tutta la foglia, che si vende al solito luogo, sia sottoposta alla Gabella, intendendosi ancorche non si pesasse quivi.

E per tor via le difficoltà; si dichiara, che tutta la foglia, che si mercaterà, o peserà dal canto della Trinità, fino al canto del Sig. Balì Cellesi, per la strada diritta, & in via mozza, e per l'altre strade, che dalla Sala, e Calzoleria sboccano in detta strada larga, e per la via dell' Arancio, fino alla Casa Canonicale di S. Giovanni, s'intenda sottoposta al pagamento della Gabella. E li comperatori, venditori, o portatori siano tenuti, e possino essere forzati sotto pena dell'arbitrio del Magistrato nostro, &c.

E se li Gabellieri, o altri, che risquotesse, ricevesse più somma di quello che contiene la detta tariffa; caschi in pena di lire cinque per errore.

Gabella delle Misure, e Pesi della Piazza, e Sala.

OGni Anno del mese di Febbraio s'incanti la Gabella detta delle quartine, con gli ordini, e tariffe solite. Con facoltà ancora al Gabelliere, e Conduttore, di tenere il peso picolo, e grosso per la farina di Castagne, e per i funghi, e fravole.

Proibendo ad ogn' altra persona non dependente da detto Gabelliere, il poter tenere, o prestare pesi, o misure ad alcuno, ad effetto di

di pesare, o misurare sopra detta Sala, e Piazza sotto pena di lire cinque ogni volta, e per ogni errore, benchè fussero in un sol giorno.

Gabella del Sigillo, e pesi, e misure.

OGni tre Anni del mese di Settembre da cominciare à Calendi di Marzo seguente, s'incanti la gabella del Sigillo de' pesi, e misure, con li capitoli, e tariffe infrascritte.

Che qualunque Anno del mese di Marzo, o d' Aprile, per ciascuno, così della Città di Pistoia, come del suo Contado, Montagna, e Distretto si abbino a suggellare tutte le misure, e pesi di ciascuna sorte, che avessero, e tenessero per vendere, e comperare, o altro modo; così gli Artieri, come tutti gli altri in detta Città, Contado, e Montagna: e sieno delle infrascritte sorti, & ordini, cioè.

Tutte le Stadere, e bilance di qualunque arte, o peso abbino avere il romano coperto di ferro, o esso romano sia tutto di ferro, o altro metallo duro, e non frangibile, o dolce, e le Stadere, o bilance piccole, non possino avere libra in collo; ma pesino le once, e numeri chiare, e scoperte, e non si possa dal Conduttore del Sigillo delle Stadere sigillare in alcun modo Stadere, che abbino le mezze once, le quali in tutto, e per tutto restino proibite, e non si possino da alcuno tenere, nè usare, sotto pena di lire dieci per ciascuno, che venda, e ciascuna volta che le fossero trovate, benchè fossero state sigillate, e perdita della Stadera, & in detta pena sia, e s'intenda essere incorso ancora il Sigillatore per qualsivoglia Stadera simile ritrovata sigillata.

Item tutti li pesi da bilance piccole per li Speziali, e Merciaj, siano di rame, ottone, o ferro; e che di piombo, o stagno non se ne possino tenere.

Item tute le canne, e passetti, o bracciuoli, abbino avere il calce di ferro da ogni lato, o anello con chiodo in testa.

Item tutte le quartine, o staj intieri, quarti, mezzi quarti, & altre misure siano di ferro, o di legno; ma le quartine di legno, o staio fatto di doghe, o altro modo; siano con li cerchi, da piè e capo, di ferro, e co'l ferro in mezzo, e non altrimenti; & ad altre misure piccole, non sia necessario far cerchi di ferro.

Item tutte le misure da Olio debbino essere sigillate, come si dispone sopra nel Capitolo delli Oliandoli al quarto Capitolo; e sigillate, ne in altro modo le possino tenere.

Item

Item tutti li mezzi quarti, boccali, o metadelle mezzette, o terzaruole, siano di terra, massime quelle di Osti, & altri, che volessero vendere vino a minuto, cioè a fiasco, o a manco di fiasco; e chi le volesse tenere di rame, stagno, o altro metallo, le possa tenere; ma tutte le tenghino suggellate.

Item, che tutti li Bozzoli da Mugnaj siano di tenuta di libbre tre, e non più colmi, e con lunghezza, & altezza ragionevole, cioè secondo la forma, e modello, che stà nell'Opera di S. Jacopo, e sigillati col solito sigillo, acciò non passino detto peso, e secondo lo Statuto più che libbre nove per sacco di grano; & il mezzo Bozzolo sia di tenuta di once diciotto, e non più; e che detti Bozzoli, e mezzi Bozzoli per li Mugnaj, così della Città, come del Contado, Potesterie, e Montagna, siano di ferro, o rame, e non di legno; e quelli, che si trovassero, o troveranno di legno, si debbino rompere, e siano proibiti tenerli, e se dopo quindici dì, dal dì della publicazione de' presenti Capitoli, saranno trovati loro, e ne saranno accusati da alcuno, così in segreto, come in palese; incorrino nella pena, che di sotto si dirà, per ciascun Bozzolo, e per ciascuna volta, e di più in quella pena afflittiva di corpo, o confini, che piacerà al Magistrato nostro, salva l'approvazione della Clarissima Pratica.

Item, che tutti li modani da embrici, tegoli, mattoni, quadrucci, mezzani, pianelle, e misure da calcina; si debbino suggellare ogn' Anno, come di sopra dell'altre misure, e pesi. E più ordiniamo, che tutti detti modani, e misure siano ferrati di sotto, e di sopra, e chiodati con li cappelli larghi secondo il solito, e come per lo Statuto: e non trovandosi ferrati, chiodati, e suggellati, s'intendino incorsi nella pena, che di sotto si dichiarerà di tutte le misure, e pesi.

Ancora si ordina, che tutte le Stadere, pesi, e misure, che saranno portate in mercato della Piazza, della Sala, o altrove, per vendere, o comperare, o altro modo vi si trovassero, e che non fossero sigillate in quell'Anno, così nuove, come vecchie, e non fussero della qualità, e modo di sopra ordinato: il Comperatore, o Gabelliere di detto Sigillo, o Misuratore di S. Jacopo, o Pesatore, o Massaio le possino a loro torre, e denunziarle all'Opera, sotto la medesima pena a detto Gabelliere, o altri: e le dette misure, e pesi si perdino, e siano presentate, e consegnate a S. Jacopo, per farne quello, che alli Operaj piacerà.

Item ordinorno, che nessuna persona, Fabbro, o Artiere, o altri, che guastasse, o facesse guastare, o acconciare stadere, pesi, o misure di qualunque sorte si fossero suggellate, come di sopra, e non le presen-

sentasse dipoi al Gabelliere, o Comperatore del Sigillo, caschi nella medesima pena, che di sotto per ogni volta, e per ogni peso, o stadera, o misura si trovasse, o si sapesse aver racconcio, o guasto; nella qual pena incorra così il Padrone di esso peso, o misura, come il Maestro, o altri lo avesse, o guastasse, non osservando il notificare, o presentare, come di sopra; e chi le facesse racconciare a detto Gabelliere non incorra in pena, ma sia tenuto pagarli, oltre al suggello ordinato, la sua racconciatura, e tempo onestamente.

E per dar ordine per l'avvenire al prezzo del suggellare, e distinguere li pesi, e misure; acciò il Comperatore di esso non si faccia ingordo al guadagno; ordiniamo, che per l'avvenire li prezzi delle suggellature da pagarsi ogni Anno siano questi, cioè.

Stadere grosse, e bilance di qualunque sorte da libbre cinquanta in sù, per suggellatura si paghi soldi uno, e denari quattro.	sol.	1.	d.	4.
Stadere piccole, e bilance da libbre cinquanta in giù per ciascuna	sol.		d.	8.
Li pesi piccoli, e bilance da Speziali per ogni suggello	sol.		d.	4.
Le Canne, passetti, braccioli, per suggellatura di ciascuno	sol.		d.	4.
Misure da Osti, cioè quarti, mezzi metadelle, boccali, mezzette, terzaruoli di terra, o di rame, o di altro Metallo, per suggellatura di qualunque vaso	sol.		d.	4.
Misure da Olio di ogni sorte per ogni vaso	sol.		d.	4.
Modani da embrici, tegoli, mattoni, & alrri da fornaci per suggellatura di ciascuna	sol.		d.	4.

E tutte le misure, e pesi, e modani di ogni sorte fatti di nuovo, che si avessero a suggellare per avere quelle esso Comperatore del suggello aggiustare; paghino per il primo suggello al Gabelliere il doppio di quello, che se fussero vecchie, e suggellate altra volta, come di sopra.

E perchè si riscontrino li suggelli vecchi alli nuovi; si ordina, che il comperatore ogni anno faccia due suggelli, secondo che parrà a gli Operaj, d'un medesimo segno, o stampa, ma variati dalli vecchi, e uno ne dia al Provveditore dell'Opera, & uno ne tenga lui acciò si possa riscontrare per il Notaio, o altri, e che non s'inganni de' segni.

Item ordiniamo, che li Cittadini, Contadini, o di Montagna, ancora Religiosi, e luoghi Pij, che tengono in casa loro misure, e pesi di qualunque sorte non essendo artieri, ne faccino in casa, o fuora bottega,

o ar-

o arte per vendere, o comperare, basti suggellare le loro misure, e pesi ogni tre anni; ma trovandosi le tali misure non giuste, ne in quel modo, e forma, che è detto di sopra: incorrino nella medesima pena.

E perchè per esperienza si vede, che il timore della pena ritiene il peccare; e considerato, che le pene statutarie sono piccole, si ordina però, che per l'avvenire qualunque persona sarà trasgressore, e non osserverà li presenti Capitoli, fatti, e stabiliti, come di sopra, e sarà trovato, o accusato per cagione di dette misure, o pesi, non rette, ne suggellate, e non esistenti secondo l'ordine, e modo dato; incorra, e s'intenda essere incorso per ciascuna volta, e per ciascun peso, o misura in pena di lire cinque piccioli, da risquotersi de facto da chi errasse dal Magistrato nostro, o da chi averà cognizione; la qual pena vogliamo si aspetti per la metà alla detta Opera, & Operaj di S. Jacopo, per un quarto al Rettore, che la farà risquotere, e per un altro quarto all' accusatore, o inventore secreto, o palese.

In oltre ordiniamo, che il Comperatore delle Gabelle per l'avvenire sia tenuto, e debba suggellare li detti pesi, e misure fedelmente; e non recusi a ciascuno suggellarli con prontezza, sotto la medesima pena di lire cinque, come sopra; ne possa suggellare, se non bilance di punto, & altrimenti tenere non si possino, e chi contrafacesse a quanto di sopra, incorra nella detta pena di lire cinque, applicata per la metà al Rettore, e l'altra metà all'Opera.

E sia tenuto, & obbligato il detto Comperatore a racconciare, e mantenere tutte le misure, e pesi dell'Opera, e del Comune di Pistoia, con li soliti augumenti; e suggellarli, e tenerli, aggiustati, e di punto ogni volta sarà di bisogno senza altro prezzo. E li Operaj, che per li tempi saranno, siano tenuti essi, e loro Provveditore a dare a detto Comperatore in consegna tutti li paragoni di pesi, e misure, o modani di detta Opera; li quali esso Comperatore gli debba pigliare per inventario, e ne prometta la restituzione con mallevadori obbligati all' indennità, e conservazione di essi per insino in scudi cinquanta larghi, &c.

Item, che tutti gli Statuti, provvisioni, Capitoli, & ordini fin quì osservati, risguardanti in qualunque modo l'Ofizio delli Operaj di S. Jacopo circa la Grascia, & altre cose, non contrarij a questi soprascritti, s'intendino stare nella loro fermezza, vigore, forza, & osservanza, e non annullati se non in quella parte, che fusse contraria, a' soprascritti Capitoli, e non altrimenti.

E se in questi soprascritti Capitoli non si trovasse fatta provvisione di qualche caso, o casi, de' quali fusse provvisto ne' vecchi Capitoli, si

ricorra a quelli; e se per vari tempi, e contingenza di casi occorresse cosa, della quale non sia provvisto, nè per li vecchi ordini, nè per questi, s'intenda rimessa all'arbitrio di detti Operaj, quali possino condennare solo in somme, e pene pecuniare.

Per la Mótagna alta di Pistoia.

Seguono i Capitoli, & ordini de' Signori Operaj di S. Jacopo sopra la Grascia da osservarsi nella detta Montagna.

PRima ordiniamo, che il Cancelliere dell'Opera di S. Jacopo sia tenuto ogn'Anno del mese di Luglio, di Novembre, & il Venerdì, o il Sabbato Santo mandar al Capitano di Giustizia, o al Cancelliere di detta Montagna tutte le vendite delle Grasce, conforme che sono state publicate da' Signori Operaj in Pistoia; acciò le distribuisca a chi bisogna, e di ordine di detti Signori Operaj ne comãdi l'osservanza; con facoltà, tanto a' Massaj dell'Opera, quanto a gli Esecutori di detta Montagna di inquisire chi sarà trovato colpevole in vendere Grasce, senza le dette vendite, o vendesse più del prezzo stabilito o altrimenti trasgredisse li Capitoli, e Leggi di detti Operaj, da rappresentarsi l'inquisizioni in fra 8. giorni alla Cancelleria di detta Opera in Pistoia; acciò si possa procedere contro i delinquenti secondo la forma di detti Capitoli, e come si è osservato per il passato.

Macellari.

§. 2. I Macellari di detta Montagna non abbino obbligo di venire a pigliare le vendite all'Opera conforme al Capitolo, bastando, che le ricevino tre volte l'Anno ne' tempi, come sopra espressi; ma ben sì le devino tenere appese alla Stadera, quando vendono, o anno Carne da vendere sotto le pene ne soprascritti Capitoli contenute. Vogliamo, che per torre via le fraudi non si possino ammazzare Bestie infette, sgarettate, ferite, allupate, morte fortuitamente, febbricose, o altrimenti non sane in grave danno dell'Universale, e ben pub-

pubblico. Et ogni volta, che alcuno in detta Montagna vorrà ammazzare Bestie boccine da Pasqua di Resurrezione, fino a tutto Ottobre, non possa quelle ammazzare, o macellare, o vendere, se prima non averà domandato, & ottenuto licenza in scritto dal Capitano di Giustizia, o dal Cancelliere della detta Montagna; al quale devino pagare per tal licenza soldi due. Avvertendo detti Capitano di Giustizia, e Cancelliere di non dar licenza di macellare, o vendere Bestie infette, in qualsivoglia modo morbose, o febbricose, sotto pena tanto a detti Capitano, o Cancelliere, quanto al Macellaro, o a chi di loro averà trasgredito di lire venticinque, da multiplicarsi, come viene ordinato nel Capitolo delle pene, & applicate come quivi si dice; nella quale pena incorra ancora il Macellaro per le Bestie minute in qualsivoglia modo infette, che avesse macellate, benchè di queste non sia tenuto a domandare licenza; siccome possa ammazzar altre Bestie senza licenza, dal primo di Novembre fino alla Pasqua di Resurrezione; pur che non siano infette, e come si è detto.

Fornaj.

§. 3. CHe nessuno della Montagna, che venda, o voglia vendere pane spianato, o cotto di Pistoia, suo Contado, o Distretto, possa vendere, o rivendere di detto pane, se non terrà appresso di se, & in sua Bottega appesa la vendita a vista di tutti, data da' Signori Operaj, altrimenti vendendone, o rivendendone sia in pena di lire cinque per ogni volta che gli sia trovato di detto pane senza vendita.

Item ordiniamo, che, quantunque detto Venditore, o Rivenditore, avesse in mostra la vendita, ma che il Pane non corrispondesse al peso della medesima vendita, caschi in pena della perdita del Pane, e di lire cinque, da moltiplicarsi conforme al Capitolo di dette pene, & abbia il regresso contro il Fornaio, che glie l'à dato, o venduto.

E per tor via ogni difficoltà, si ordina, che il Fornaio, che dà Pane a rivendere, deva consegnare anco al Venditore la vendita ordinata da' Signori Operaj per lo spiano, che corre. Il Pane poi, che si fabbrica in detta Montagna sia libero da ogni vendita, o spiano de' Signori Operaj; ma sentendosi richiami per causa di stravaganze, o per la mala qualità del pane, o scarsezza di peso in riguardo del prezzo de' Grani, che corre; possino i Signori Operaj di San. Jacopo, per rimediare a gl'inconvenienti, & ingordigia de' Fornaj, pigliare que' reme-

 dj,

di, che giudicheranno opportuni, avute quelle considerazioni, che ricercano i casi.

Pizzicagnoli.

AI Pizzicagnoli si dia la vẽdita tre volte l'Anno, come sopra, e serva solo per li Bottegaj, che tengono formale Bottega di Pizzicagnolo; ma non s'intenda di quelli, che portano Salami di Stati alieni per rivendere, se non circa al peso, e prezzo convenuto, & il simile s'intenda delle Candele di sego.

Oliandoli.

QUanto all'Olio, si ordina, che tutti quei Bottegaj residenti in detta Montagna, che vorranno vendere Olio a minuto, cioè a meno di libbra grossa, devono tenere le cinque misure di stagno giuste, e sigillate, cioè quarto di libbra grossa, mezzo quarto, quartuccio, mezzo quartuccio, e quartuccino; e tenere sempre la vendita attaccata nella loro Bottega, conforme al Capitolo, da riceversi come sopra si dice dell'altra vendita; e siano sottoposti a tutte le pene, come viene disposto per li predetti Capitoli. Quelli poi, che portassero a vendere Olio di Stati alieni, o di S. A. Serenissima, e non tenessero Botteghe aperte, non siano sottoposti a vendite, o Capitoli, ma solo a dare il giusto peso, e misura, secondo il consueto, & a vendere con Stadere sigillate; ma se vorranno vendere Olio in Botteghe, siano sottoposti come gli altri all'osservanza de' predetti Capitoli, & alle pene in essi contenute.

Pesciaioli.

IL pesce, che sarà portato in detta Montagna, non sia sottoposto a prezzo, o a vendita alcuna.

Pesi, e Misure.

QUanto alli pesi, e misure si osservino li Capitoli sopra di ciò disponenti, e la disposizione delli Statuti.

Ordiniamo bene, che il Sigillatore, o Conduttore della gabella del Sigillo di detti Pesi, e misure, sia tenuto ogn'Anno andare, o mandare per la Montagna alta a sigillare i Pesi, e le misure; e non siano tenuti gli

gli Uomini di detta Montagna venire a Pistoia per sigillare; e mancando il Sigillatore, cada in pena dell' arbitrio de' Signori Operaj.

E fino che il Sigillatore non sia andato, e tornato di Montagna, sia ciascuno obbligato a tenere i Pesi, e misure sigillate con il sigillo dell' antecedente Gabelliere; e non possino essere inquisiti, se non dopo la tornata come sopra del Gabelliere vegliante, rispetto al suo sigillo.

E sia tenuto il detto Gabelliere a sigillare a detti Uomini tutte quelle misure, e pesi, che saranno giusti, e che gli fussero portati a sigillare in Pistoia. Nel resto si osservino tutti gli altri Capitoli, & ordini, tanto circa detti Pesi, e misure, quanto circa la Grascia, e che non sono stati moderati, da questi, &c.

Dichiarazione, come l' Ofizio della Grascia di Firenze, non à jurisdizione sopra l' Ofizio della Grascia di Pistoia.

15. *Giugno* 1600.

LI Molto Magnifici, e Clarissimi Signori del Consiglio, e Pratica Segreta di S. A. Serenissima deputati sopra le cose di Pistoia, collegialmente in sufficente numero coadunati nel Palazzo Ducale, e nella loro solita Audienza in virtù del Rescritto di S. A. Serenissima delli 12. del presente, con la solita segnatura Fer, fatto a piè dell' Informazione di Loro S S. sopra il supplicato, e ricorso della Città di Pistoia, per la molestia datali dalli Ofiziali della Grascia della Città di Firenze, & in virtù di qualunque altra autorità, e servate le cose da servarsi: Deliberorono, e deliberando dichiarorno, e decretorno, il Magistrato delli Ofiziali della Grascia della Città di Firenze, non avere avuto, nè avere autorità, o jurisdizione, sopra la Città, e Uomini di Pistoia, nè suoi ordini leggi, e bandi averla compresa, nè possuta comprendere, nè potere, nè dovere per l' avvenire ingerirsi intorno alla cura della Grascia di detta Città di Pistoia, e nella cognizione delle trasgressioni, o delitti de' Pistoiesi, e dovere cessare da tutte le molestie pendenti, ma attesi i privilegi, & ordini particolari di Pistoia, la cura della Grascia per tutta la sua jurisdizione essere appartenuta, & appartenersi anco in l' avvenire

nire

nire al Magistrato delli Operaj di S. Jacopo, con la sopra intendenza del Magistrato di Loro Signorie; e dove per l'addietro si è osservato darsi le licēze di macellare bestie proibite ne' casi fortuiti dal Commissario di quella Città per mano del suo Notaio di Guardia; Deliberorno per l'avvenire le dette licenze doversi dare dal medesimo Magistrato degli Operaj di S. Jacopo, per mano del loro Cancelliere gratis, e senza veruna spesa, & emolumento; nel qual Magistrato avuto effetto, possa intervenire il Commissario volendo, con la medesima autorità, che à, & interviene nel Magistrato de' Fiumi, & altri, e precedenti fedi de' casi fortuiti, e delle bestie defettive; da farsi per il Massaio dell' Ofizio di detti Operaj, che sia obbligato oculatamente vederle, e riscontrarle, & essi Operaj con sincerità, e verità fare sì, & in tal modo, che la Città resti sempre provvista della carne, che bisogna, e salva nondimeno sempre all'Ofizio della Grascia di Firenze l'azione dell'esazione delle Tasse degli Artieri, si come sin' oggi è costumato, e tutto in ogni miglior modo.

Ego Vincentius Ceccarellius Civis, & Notarius publicus Florentinus Cancellarius dd. Magistr., & Clariss. D D. de prædictis rogat. in fidem subscripsi, &c.

Li suddetti Capitoli nuovamente compilati, e fatti per l'Opera di S. Jacopo Apost. della Città di Pistoia il dì 27. Settemb. 1652. 11. Ottob. 1652. e 2. e 12. Dicemb. 1652. respettiv. sono stati approvati nel publico, e general Consiglio di detta Città, salva l'approvazione degl' Illustrissimi Signori del Consiglio, e Pratica Segreta di S. A. Serenissima, come negli atti di detto Consiglio, conservati nella Cancelleria pubblica di detta Città, &c.

Domenico Fiaschi Cancelliere in fede scrissi &c.

Capitolo sopra gli Orefici del dare il Saggio de' loro Argenti.

CHe i Massaj siano tenuti invigilare alle Botteghe degli Orefici di Pistoia che gli Argenti, che lavorano alla giornata siano sempre marchiati con quel Marchio, che devono consegnare, e tenere nell'Opera di S. Jacopo a pubblica vista, sotto la pena di scudi 25. e di falso, come si dispone per lo Statuto di Pistoia lib. 5. Rub. 66. & in ordine alla deliberazione fatta dal Magistrato de' Sig. Operaj sotto il dì 16. Luglio 1695. al Reg. di Atti 34. a c. 160. f. 2 rinuovati gl'ordini e le pene.

Al

Al Capitolo del Suggello de' Pesi, e Misure.

Tariffa sopra il d. Suggello stabilita li 28. Luglio 1550. con l'approvazione de' quattro Sig. Commiss. sopra le Cose di Pistoia li 20. Agosto d. come al Libro de' Vecchi Statuti dell' Opera di S. Jacopo a c. 32. cioè

Stadere grosse, e Bilance di qualunque sorte da lib. 50. in sù sol. 1. 4.
Stadere piccole, e Bilance da lib. 50. in giù per ciasc. Suggello s. -- 8.
Pesi Piccoli, e Bilance da Speziali per ogni Suggello s. -- 4.
Le Canne, Passetti, e Braccioli per ciascuno s. -- 4.
Quartine, Staj, Quarti Mezzi quarti, Bozzoli da Mugnaj per ciascuno. s. -- 4.
Misure da Osti per ciascheduna s. -- 4.
Misure da Olio d'ogni sorte per ogni vaso s. -- 4.
Modani da Embrici, Tegoli, Mattoni, & altri da Fornaci per ciascuno. s. -- 4.
Le Misure da Calcina per suggellatura per ciascuna s. -- 4.
Le Misure Pesi, e Modani nuovi per il primo Suggello il doppio delle suddette.

Ordini sopra li Bozzoli. a c. 21.

Tariffa da osservarsi nel risquotere, stabilita da' Sig. Operaj li 3. Giugno 1604. con approvazione della Clarissima Pratica al Lib. de' Vecchi Statuti dell' Opera di S. Jacopo. a c. 49.

Da libbre 1. a lib. 5. sol. -- 8.
Da libbre 5. a lib. 10. sol. 1.
Da libbr. 10. a lib. 20. sol. 1. 4.
Da libbr. 20. a lib. 30. sol. 1. 8.
Da libbr. 30. a lib. 40. sol. 3. 4.
Da libbr. 40. in sù sol. 4.

Tariffa della Gabella della Foglia. a c. 37.

In fino a lib. 20. sol. -- 4.
Da lib. 20. a lib. 50. sol. -- 8.
Da lib. 50. a lib. 100. sol. 1. 8.
Da lib. 150. in sù sol. 2.

Ca-

Cap. delle Misure, e Pesi nella Piazza, e Sala.. a c. 37.

Tariffe stabilite da' Sig. Operaj di S. Jacopo con ordini, e partiti del dì 2. e 9. di Novembre 1669. al Reg. di Atti. a 28. a c. 64.

Tariffa per il Gabelliere di Quartine, e Pesi,

Per ogni Sacco di Grano, o Biada, o Castagne	s. - 8.
Per fino a Staia uno, e mezzo	s. - 4.
Per Staia uno di farina di Castagne	s. - 4.
Per Staia due	s. - 8.
Per un Sacco	s. 1.

Cacio.

Da lib. 1. a lib. 10.	s. - 4.
Da lib. 10. a lib. 20.	s. - 8.
Da lib. 20. in ogni Somma	s. 1.

Frutta.

Fravole per ciascuna Persona	s. - 4.
Cerase per ogni zana, o paniere	s. - 4.
Per ogni Soma	s. 1.

Funghi.

Pe ciascuna Persona, o sia con zana, o paniere	s. - 4.
Per ogni Soma	s. 1.

Cap. de' Sig. Operaj num. 11. e num. 12. §. Item ordiniamo a c. 27.

Peso a fascine da vendersi, o pagarsi di fitto, o vantaggio.

Fascini di Vite se siano verdi per tutto Mag. a peso	lib. 7.
se siano secchi da Maggio in la a peso	lib. 5.
Fascine di bosco, o querce, se siano verdi come sopr.	lib. 9.
se secchi come sopra a peso	lib. 7.
Tutto a Peso Pistorese	
Legna grosse a catasta lunga	brac. 6.
alta	brac. 2.
Ogni pezzo	br. 1. e mezzo
tutto a Misura Pistorese.	

IL FINE.